Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 30 luglio 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 207 DEL 30 LUGLIO 1980:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 51: **Interbanca, banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 10 % - 1976/1982 » sorteggiate il 10 luglio. — **Alitalia, linee aeree italiane, società per azioni, in Roma:** Rimborso obbligazioni. — **F.lli Testori Saft, società per azioni, in Novate Milanese:** Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1980. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni « IRI 10 % - 1975/1985 » sorteggiate il 15 luglio 1980. — **EFIBANCA - Ente finanziario interbancario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 7 % - 1973/1983 » sorteggiate il 16 luglio 1980. — **Mediocredito centrale, istituto centrale per il credito a medio termine, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 21 luglio 1980. — **Figli di Ettore Felisi, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Profilati a freddo Brollo, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « Ince 12 % » sorteggiate il 22 luglio 1980. — **Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « Ince 10 % » sorteggiate il 22 luglio 1980.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 52: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1972/1983. Sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SETTIMA estrazione eseguita il 10 maggio 1980; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(5439)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 53: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1971/1986. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella NONA estrazione eseguita il 12 maggio 1980; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(5440)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 54: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1969/1984. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella UNDICESIMA estrazione eseguita il 15 maggio 1980; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(5437)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 55: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1973/1983. Fondo speciale per la ricerca applicata (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SETTIMA estrazione eseguita il 15 maggio 1980; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(5438)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1980.

Corresponsione di un acconto mensile al commissario liquidatore della S.p.a. La Concordia, sulle competenze ad esso spettanti per l'opera prestata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1942, n. 262;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 dell'11 aprile 1978, concernente la liquidazione coatta amministrativa della S.p.a. La Concordia, il quale stabilisce che al commissario liquidatore della stessa spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso spese, un compenso per l'attività svolta;

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto ministeriale 27 novembre 1976, concernente il compenso dei curatori fallimentari;

Considerata l'impossibilità di determinare allo stato l'ammontare delle attività e delle passività della società ora in liquidazione;

Vista la nota ministeriale n. 815646 del 6 ottobre 1978, con la quale è stato stabilito un compenso a favore dell'avv. Sossio Mario Mosca di L. 750.000 mensili a titolo di acconto sulle competenze spettanti per l'opera prestata in qualità di commissario liquidatore della S.p.a. La Concordia;

Ritenuta, nondimeno, l'opportunità di procedere all'erogazione di acconti mensili al commissario liquidatore sulle competenze spettantigli per l'opera prestata;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Al commissario liquidatore della S.p.a. La Concordia, avv. Sossio Mario Mosca, sarà corrisposto a carico della liquidazione un compenso mensile di lire 750.000 a titolo di acconto sulle competenze spettantigli per l'opera prestata. Il compenso definitivo sarà erogato al termine delle operazioni liquidatorie, ai sensi del decreto ministeriale 27 novembre 1976.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1980

PERTINI

BISAGLIA

(6613)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 maggio 1980.

Istituzione della commissione incaricata di esprimere pareri in merito alla assegnazione di premi e sovvenzioni a favore di scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano in lingua straniera ed associazioni culturali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948 n. 274;

Visto l'art. 7 della legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri servizi informazioni e proprietà letteraria, tra gli altri compiti di istituto, provvede all'assegnazione di premi e sovvenzioni a scrittori, editori, grafici, librai, traduttori del libro italiano in lingua straniera, associazioni culturali;

Decreta:

Art. 1.

La commissione incaricata di esprimere pareri in merito alla assegnazione di premi e sovvenzioni a favore di scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano in lingua straniera ed associazioni culturali è così costituita:

Presidente:

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Vice presidente:

il direttore generale dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Membri:

tre funzionari dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui uno con funzioni di segretario;

sette esperti, scelti nell'ambito delle categorie interessate di cui:

uno su designazione dell'Associazione italiana editori;

uno su designazione dell'Associazione librai italiani;

uno su designazione dell'Associazione nazionale italiana delle industrie grafiche, cartotecniche e trasformatrici;

uno su designazione del Sindacato nazionale scrittori;

uno su designazione del Sindacato libero scrittori;

I restanti due membri sono scelti direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

La nomina dei tre funzionari e dei sette esperti è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il medesimo decreto potrà prevedere anche la nomina di membri supplenti.

Art. 2.

I premi di cultura vengono assegnati a:

scrittori le cui opere siano di particolare rilevanza e costituiscano un valido contributo alla cultura italiana, fino ad un massimo di lire 2 milioni;

scrittori, per attività culturali svolte, meritevoli di riconoscimento, fino ad un massimo di lire 1 milione;

traduttori del libro italiano in lingua straniera, cittadini italiani o cittadini stranieri, come riconoscimento del valido contributo apportato per la diffusione della cultura italiana, fino ad un massimo di lire 2 milioni;

editori, come riconoscimento di iniziative culturali di particolare valore, fino ad un massimo di lire 5 milioni;

librai, che svolgano una attività di rilievo in favore della diffusione del libro e della cultura, fino ad un massimo di lire 5 milioni;

grafici, che contribuiscano alla diffusione del libro con una attività tecnologicamente o artisticamente meritevole di riconoscimento, fino ad un massimo di lire 5 milioni;

associazioni culturali, che svolgano attività rilevanti per la diffusione della cultura anche in relazione all'importanza delle iniziative e alle condizioni ambientali in cui operano, fino ad un massimo di lire 15 milioni.

Art. 3.

Per concorrere all'assegnazione dei premi gli interessati devono presentare domanda in carta legale, con allegata documentazione dell'attività culturale svolta.

La commissione, tuttavia, può deliberare in assenza di domanda, l'attribuzione di premi, anche alla memoria, a scrittori di notorietà nazionale o internazionale come riconoscimento del particolare contributo dato alla cultura italiana.

I concorrenti che hanno beneficiato di un premio possono ripresentare domanda per documentata attività svolta successivamente.

Le domande presentate hanno validità biennale.

Art. 4.

I requisiti richiesti per l'ammissione, per le varie categorie sono i seguenti:

scrittori: sono ammesse le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose. L'opera deve essere pubblicata in volume a carattere di stampa;

editori: sono ammesse le case editrici che inviino, a documentazione della domanda, un catalogo, il certificato di iscrizione alla camera di commercio e un certo numero di esemplari di opere pubblicate; non sono ammesse le editrici che pubblichino esclusivamente giornali o riviste;

librai: sono ammessi a concorrere i titolari o i direttori di librerie regolarmente iscritti alla camera di commercio e che dimostrino di aver svolto una attività meritoria in favore della diffusione del libro e della cultura;

grafici: sono ammessi a concorrere gli stampatori o gli illustratori del libro che diano adeguata documentazione dell'attività grafica svolta concretata in opere pubblicate;

associazioni culturali: le associazioni devono inviare, unitamente alla domanda, l'atto costitutivo e lo statuto. E' richiesto altresì materiale esplicativo vario (quali atti di convegni, pubblicazioni, ritagli di stampa che attestino l'attività svolta). Non sono ammessi a concorrere gli enti pubblici;

traduttori: i requisiti per l'ammissione sono gli stessi previsti per gli scrittori. Sono ammessi concorrenti residenti all'estero, anche di cittadinanza straniera, purché indichino un domicilio in Italia.

Art. 5.

La commissione delibera l'assegnazione dei premi, a maggioranza, su proposta del presidente o di uno dei componenti della commissione. In caso di parità prevale il voto del presidente.

La delibera deve contenere la motivazione circostanziata dell'attribuzione del premio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 maggio 1980

Il Presidente: COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1980
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 231

(6644)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merifrigor, in Napoli, stabilimento di Grumo Nevano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Merifrigor, con sede in Napoli, stabilimento di Grumo Nevano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 1979, 22 marzo 1980 e 6 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 aprile 1979 al 13 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merifrigor, con sede in Napoli, stabilimento di Grumo Nevano (Napoli), è prolungata al 13 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7107)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° gennaio 1980, emessi per lire 1.500 miliardi in applicazione della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno 1979, operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, di durata non superiore a 36 mesi, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto il decreto ministeriale n. 711084/66-AP-8, in data 14 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1979, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 4, emanato in attuazione della cennata legge 21 dicembre 1978, n. 843, con cui è stata disposta l'emissione di una prima tranche di certificati speciali di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° gennaio 1980, rimborsabili il 1° gennaio 1982, ad interesse variabile, con un minimo semestrale del 6,35 %, per un importo nominale di lire 1.500 miliardi;

Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale 14 dicembre 1979, con cui si è stabilito che alla Banca d'Italia viene affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati speciali di credito del Tesoro emessi per lire 1.500 miliardi con il decreto ministeriale n. 711084/66-AP-8 del 14 dicembre 1979, meglio indicato in premessa, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 26 giugno ed il 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 26 giugno 1980, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1 % denominato « Ministero del tesoro - Certificati speciali di credito del Tesoro a cedola variabile, rimborsabili il 1° gennaio 1982 - Legge 21 dicembre 1978, n. 843 » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva la giorno dello incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale di dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate per interessi e per rimborso capitale saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, procederà alla chiusura del conto di cui al primo comma versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1981, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'Amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizioni, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 450.000.000, pari allo 0,03 % sul valore nominale di lire 1.500 miliardi dei certificati emessi con il richiamato decreto ministeriale del 14 dicembre 1979, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 225.000.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° luglio 1980.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 ed al capitolo corrispondente per gli anni successivi; l'onere relativo allo anno 1980 è pari a L. 450.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1980
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 207

(6847)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abital confezioni, in liquidazione, in Milano, stabilimento a Parona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Abital confezioni, in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento a Parona (Verona);

Visti i decreti ministeriali 16 novembre 1979 e 20 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 14 maggio 1979 al 10 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abital confezioni, in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento a Parona (Verona), è prolungata al 10 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1980

Il Ministro: Foschi

(7102)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cantieri navali Lavagna, in Lavagna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.r.l. Cantieri navali Lavagna, con sede in Lavagna (Genova);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cantieri navali Lavagna, con sede in Lavagna (Genova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 febbraio 1980 al 9 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1980

Il Ministro: Foschi

(7106)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paidosan, in Ellera Umbra-Corciano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Paidosan di Ellera Umbra-Corciano (Perugia);

Visti i decreti ministeriali 4 gennaio 1979, 19 marzo 1979, 25 gennaio 1980, 26 gennaio 1980, 2 aprile 1980 e 3 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1978 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paidosan di Ellera Umbra-Corciano (Perugia), è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1980

Il Ministro: Foschi

(7104)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OMITA - Officine meccaniche per le industrie tessili ed affini, in Albate.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. OMITA - Officine meccaniche per le industrie tessili ed affini, con sede in Albate (Como);

Visti i decreti ministeriali 22 gennaio 1978, 30 maggio 1979, 31 maggio 1979, 1° settembre 1979, 27 settembre 1979, 15 dicembre 1979, 17 dicembre 1979 e 3 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di

integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 marzo 1978 al 22 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OMITA - Officine meccaniche per le industrie tessili ed affini, con sede in Albate (Como), è prolungata al 21 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Como.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7101)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cappellificio berrettificio Vescovi S.n.c. di D. Vescovi e C., in Bastia Umbra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Cappellificio berrettificio Vescovi S.n.c. di D. Vescovi e C., con sede in Bastia Umbra, frazione Ospedalicchio (Perugia);

Visti i decreti ministeriali 13 marzo 1980 e 14 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1979 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cappellificio berrettificio Vescovi S.n.c. di D. Vescovi e C., con sede in Bastia Umbra, frazione Ospedalicchio (Perugia), è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7103)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CIMES - Costruzioni industriali meccaniche speciali, in Bologna, stabilimento in Bubano di Mordano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. CIMES - Costruzioni industriali meccaniche speciali, con sede in Bologna e stabilimento in Bubano di Mordano (Bologna);

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 ottobre 1978 al 22 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CIMES - Costruzioni industriali meccaniche speciali, con sede in Bologna e stabilimento in Bubano di Mordano (Bologna), è prolungata al 1° giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7100)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Deruta, in Deruta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ceramiche Deruta, con sede in Deruta (Perugia);

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 luglio 1979 al 6 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Deruta, con sede in Deruta (Perugia), è prolungata al 6 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1980

Il Ministro: Foschi

(7105)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramfata S.n.c., con sede e stabilimento in Ancona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Ceramfata S.n.c., con sede e stabilimento in Ancona;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramfata S.n.c., con sede e stabilimento ad Ancona, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 gennaio 1980 al 6 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1980

Il Ministro: Foschi

(7095)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria molitoria Luigi Lippolis, in Alberobello.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Industria molitoria Luigi Lippolis di Alberobello (Bari);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria molitoria Luigi Lippolis di Alberobello (Bari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1980

Il Ministro: Foschi

(7094)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Doberman di Donatella Bertoni, in Collevago di Treia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Doberman di Donatella Bertoni, con sede a Collevago di Treia (Macerata);

Visti i decreti ministeriali 30 maggio 1980 e 31 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 aprile 1979 al 6 gennaio 1980;

Ritenuta la necesità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Doberman di Donatella Bertoni, con sede a Collevago di Treia (Macerata), è prolungata al 6 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7096)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Deko, in Medesano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Deko di Medesano (Parma);

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 giugno 1978 al 3 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Deko di Medesano (Parma), è prolungata al 4 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma. lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7114)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Milazzo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ampliamento degli impianti all'interno della Raffineria mediterranea.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Milazzo la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti all'interno della Raffineria mediterranea per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ampliamento degli impianti, sospesi dal 4 febbraio 1980 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1980 di concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Milazzo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

e di ampliamento degli impianti all'interno della Raffineria mediterranea, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 3 aprile 1980.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7099)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alven S.r.l., stabilimento di S. Sebastiano al Vesuvio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Alven S.r.l., stabilimento di S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 2 novembre 1979, 21 gennaio 1980 e 20 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 aprile 1979 al 6 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alven S.r.l., stabilimento di S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli), è prolungata al 6 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7098)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Emilio Boimond, in Isola del Liri.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Cartiera Emilio Boimond, con sede in Isola del Liri (Frosinone);

Visti i decreti ministeriali 26 giugno 1978, 10 novembre 1978, 2 gennaio 1979, 5 aprile 1979, 21 luglio 1979, 12 dicembre 1979 e 20 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 dicembre 1977 al 24 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Emilio Boimond, con sede in Isola del Liri (Frosinone), è prolungata al 24 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7097)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nelle « XII Dimostrazioni di macchine, impianti e sistemi per la raccolta, lavorazione e la conservazione del mais », in Lugugnana.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nelle « XII Dimostrazioni di macchine, impianti e sistemi per la raccolta, lavorazione e la conservazione del mais » che avrà luogo a Lugugnana (Venezia) il 1° settembre 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 luglio 1980

p. *Il Ministro*: NAPOLI

(7137)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « II Mida - Mostra italiana della distribuzione automatica », in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « II Mida - Mostra italiana della distribuzione automatica » che avrà luogo a Genova dal 18 al 21 settembre 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 luglio 1980

p. *Il Ministro*: NAPOLI

(7138)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « X Expodental - Mostra di attrezzature e materiali per odontoiatria e odontotecnica », in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « X Expodental - Mostra di attrezzature e materiali per odontoiatria e odontotecnica » che avrà luogo a Genova dal 24 al 27 settembre 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 luglio 1980

p. *Il Ministro*: NAPOLI

(7139)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1980.

Disposizioni nazionali per il pagamento, nella campagna di commercializzazione 1980-81, dell'aiuto comunitario per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1119/78 del Consiglio del 22 maggio 1978, relativo a misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali, che prevede la concessione di un aiuto a favore dei fabbricanti di alimenti per gli animali, che utilizzano nella fabbricazione piselli, fave e favette raccolti nella Comunità, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1459/80 del Consiglio del 9 giugno 1980;

Visto il regolamento (CEE) n. 1899/80 del Consiglio del 15 luglio 1980 che fissa per la campagna di commercializzazione 1980-81, il prezzo limite dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette ed il prezzo minimo di tali prodotti;

Visto il regolamento (CEE) n. 1418/78 del Consiglio del 19 giugno 1978 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali, modificato dal regolamento (CEE) n. 1212/79 del Consiglio del 19 giugno 1979;

Visto il regolamento (CEE) n. 3075/78 della commissione del 20 dicembre 1978, relativo alle modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali, modificato dai regolamenti (CEE) della commissione n. 434/79 del 2 marzo 1979, n. 1334/79 del 29 giugno 1979, n. 1954/79 del 5 settembre 1979, n. 275/80 del 6 febbraio 1980 e n. 1693/80 del 30 giugno 1980;

Visto l'art. 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1693/80 della commissione del 30 giugno 1980 che ha modificato il disposto dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1334/79 integrato dal regolamento (CEE) n. 275/80 che, fra l'altro, stabilisce il nuovo fatto generatore del diritto all'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, relativa alla istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., modificata dalla legge 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1974, concernente l'affidamento all'Azienda

di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., dei compiti derivanti dall'applicazione dei regolamenti comunitari nel settore dei foraggi disidratati, fra i quali per la loro destinazione possono rientrare i prodotti elencati nell'articolo 1 dei citati regolamenti (CEE) n. 1119/78 del Consiglio del 22 maggio 1978 e n. 1459/80 del Consiglio del 9 giugno 1980;

Viste le designazioni delle regioni interessate per quel che concerne gli uffici ai quali affidare il compito della ricezione, dell'istruttoria e della liquidazione delle domande di aiuto;

Considerata la necessità di emanare le disposizioni nazionali occorrenti per dare completa attuazione nel territorio della Repubblica, per la campagna di commercializzazione 1980-81, delle norme contenute nei predetti regolamenti comunitari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del riconoscimento del diritto alle misure speciali di cui al regolamento (CEE) n. 1119/78 del Consiglio del 22 maggio 1978, e successive modificazioni, vanno osservate nel territorio della Repubblica e nella campagna di commercializzazione 1980-81, per dare completa attuazione alle misure contenute negli stessi regolamenti e negli altri regolamenti comunitari citati in premessa, le disposizioni esecutive stabilite con il presente decreto.

Art. 2.

Al pagamento dell'aiuto di cui all'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1119/78 del Consiglio del 22 maggio 1978, sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1459/80 del Consiglio del 9 giugno 1980 provvede, con l'occorrenza delle norme previste anche dagli altri regolamenti comunitari, disciplinanti la materia l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - Roma.

Art. 3.

Per le superfici ricadenti sul territorio della Repubblica seminate a piselli, fave e favette destinati alla fabbricazione degli alimenti per animali, la dichiarazione di semina, di cui all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 1418/78 del 19 giugno 1978 e dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 3075/78 del 20 dicembre 1978, e successive modificazioni, deve essere presentata, dal produttore agricolo che ha proceduto alla semina, a quelle dei seguenti uffici, che è territorialmente competente, in relazione alla ubicazione del fondo nel quale è stata eseguita la semina:

nella provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, al locale ispettorato provinciale dell'agricoltura;

nella provincia autonoma di Trento, all'assessorato provinciale dell'agricoltura;

nelle regioni Molise, Sardegna, Umbria e Valle d'Aosta, ai rispettivi assessorati dell'agricoltura;

nelle province delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Veneto, ai rispettivi ispettorati provinciali dell'agricoltura;

nelle province della regione Lazio ai rispettivi settori decentrati dell'agricoltura già ispettorati provinciali dell'agricoltura;

nelle province della regione Basilicata ai rispettivi uffici provinciali dell'agricoltura;

nelle province della regione Toscana ai rispettivi uffici provinciali dell'agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione;

nella regione Marche all'ispettorato compartimentale dell'alimentazione;

nelle province delle regioni Calabria, Campania e Puglia ai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione.

La presentazione della dichiarazione, che può aver luogo per consegna diretta o per inoltro a mezzo raccomandata postale, deve essere effettuata entro il termine di giorni 60 (sessanta) da quello di ultimazione delle operazioni di semina.

Non sono produttive di efficacia alcuna le dichiarazioni presentate dopo il 30 aprile 1981, nonché quelle sprovviste del riferimento catastale delle superfici seminate.

Il numero di registrazione, che l'ufficio destinatario attribuisce alle dichiarazioni ricevute ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3075/78 del 20 dicembre 1978, deve essere comunicato al produttore interessato all'atto della consegna della dichiarazione e nel termine di giorni 3 (tre) lavorativi da quelle di ricezione della dichiarazione, se la presentazione è avvenuta per mezzo di raccomandata postale.

Art. 4.

Ai sensi delle richiamate norme comunitarie, i piselli, le fave e le favette, oggetto delle misure speciali, possono essere venduti dal produttore agricolo che li ha prodotti ad un primo acquirente e direttamente ad un'impresa di fabbricanti di alimenti per animali.

Non è consentita la vendita dei prodotti dal primo acquirente ad un successivo che non sia un fabbricante di alimenti per animali.

E' fatto obbligo agli acquirenti di trasmettere contestualmente alla stipula del contratto di cui al successivo comma, lettera *a*), un esemplare del contratto stesso, a quello degli uffici elencati nel precedente art. 3, nel cui territorio è ubicato il fondo dove i prodotti sono stati seminati e raccolti.

L'ufficio destinatario, esperiti i controlli di competenza nel più breve tempo possibile ed accertata la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria, citata in premessa, rilascia all'interessato il certificato di cui all'art. 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3079/78 quale risulta dalla modifica del regolamento (CEE) n. 275/80 anch'esso richiamato in premessa.

Le imprese di fabbricazione di alimenti per animali, aventi sede nel territorio della Repubblica, che soddisfino alle condizioni poste dai richiamati regolamenti e che intendano beneficiare dell'aiuto per l'impiego nella fabbricazione degli alimenti di prodotti seminati e raccolti in Italia e provenienti da Paesi membri, debbono presentare agli uffici indicati nel precedente articolo 3, nelle cui competenze territoriali rientrano gli stabilimenti delle imprese stesse:

a) nel termine previsto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 434/79 del 2 marzo 1979, un esemplare del contratto di acquisto, concluso dal fabbricante di alimenti per animali avente data corta e corredato del certificato di cui al precedente comma, attestante l'avvenuto pagamento di un prezzo almeno uguale a quello

derivante dall'applicazione delle prescrizioni comunitarie e nel quale, tra l'altro, devono essere indicati l'Ufficio destinatario della dichiarazione di semina ed il numero di registrazione da questo rilasciato;

b) nel termine previsto dall'art. 15 dello stesso regolamento (CEE) n. 3075/78, la domanda di cui allo stesso articolo ed al successivo art. 16.

Art. 5.

I controlli previsti dai regolamenti (CEE) della commissione n. 3075/78 del 20 dicembre 1978, n. 434/79 del 2 marzo 1979, n. 1334/79 del 29 giugno 1979, numero 1954/79 del 5 settembre 1979, n. 275/80 del 6 febbraio 1980 e n. 1693/80 del 30 giugno 1980, ai fini del riconoscimento del diritto all'aiuto alle imprese interessate, da compiersi secondo le prescrizioni stabilite dagli stessi regolamenti, vengono esercitati dagli stessi uffici nelle cui competenze territoriali rientrano le imprese che hanno presentato i contratti di acquisto di cui al precedente art. 4.

Il prelievo dei campioni e la formazione di questi, per singola partita e per singola specie oggetto di acquisto, deve essere effettuato secondo le disposizioni di cui al decreto interministeriale 20 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 165 del 15 giugno 1978.

Gli uffici indicati nell'art. 3, che ricevono la domanda di aiuto prevista dagli articoli 15 e 16 del regolamento (CEE) n. 3075/78, esperiti i controlli e gli adempimenti di propria competenza, provvederanno a trasmettere all'A.I.M.A., per i pronunciamenti di competenza, compreso il rilascio del certificato di aiuto di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3075/78, la domanda stessa corredata dalla dichiarazione concernente i risultati dei controlli esperiti.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3075/78 e dell'art. 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 275/80, il normale pagamento dell'aiuto deve essere effettuato entro giorni 120 (centoventi) dalla data di presentazione all'A.I.M.A. del certificato di cui all'art. 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3075/78 che la stessa azienda aveva rilasciato.

Art. 7.

Le imprese che hanno ricevuto l'esemplare del certificato di aiuto possono chiedere all'A.I.M.A. il pagamento anticipato dell'aiuto a condizione che l'impresa richiedente presenti, a titolo di garanzia della effettiva utilizzazione dei predetti nella fabbricazione degli alimenti per animali, un documentoo comprovante l'avvenuta costituzione, a favore dell'A.I.M.A., di una cauzione di importo corrispondente a quello dell'aiuto di cui si chiede il pagamento.

La cauzione deve essere costituita sottoforma di garanzia fornita da un istituto di credito, che risponda ai requisiti di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio o per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, oppure mediante polizza fidejussoria rilasciata da istituti riconosciuti della durata di giorni 120 (centoventi).

La cauzione viene svincolata dopo che, effettuati i controlli, venga accertata l'esistenza del diritto all'aiuto di cui si chiede il pagamento.

Qualora, a seguito degli eseguiti controlli, si accerti la insussistenza totale o parziale del diritto all'aiuto, la cauzione viene proporzionalmente incamerata secondo la regolamentazione comunitaria in materia.

In tal caso l'A.I.M.A., ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni di legge, ha diritto di esigere gli interessi al tasso bancario corrente sulle somme indebitamente riscosse.

Art. 8.

Il fatto generatore del diritto all'aiuto ha luogo il giorno in cui il fabbricante di alimenti per animali presenta il contratto di cui all'art. 5 lettera *a*), del regolamento (CEE) n. 1418/78 del Consiglio del 19 giugno 1978 nei modi e nei termini di cui all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1954/79 del 5 settembre 1979, dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1693/80 del 30 giugno 1980 e dell'art. 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 275/80 del 6 febbraio 1980.

Art. 9.

Chiunque, ai fini di ottenere i benefici previsti dal presente decreto, espone scientemente dati o notizie inesatti, per effetto di false dichiarazioni, soggiace alle penalità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1980

Il Ministro: MARCORA

(7175)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1980.

Importazione di giovenche e vacche diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna della sottovoce ex 01.02 A II b) della tariffa doganale comune.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1 e 2 del Decreto Luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visti gli articoli 2 e 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1954, n. 1203;

Visto il regolamento (C.E.E.) n. 1664/80 del Consiglio del 27 giugno 1980 relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 38.000 capi di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna della sottovoce ex 01.02 A II b) della tariffa doganale comune;

Considerate le caratteristiche e la destinazione del bestiame relativo al contingente;

Ritenuta la necessità di procedere alla ripartizione della quota del Contingente assegnata all'Italia, in base all'art. 3 del citato regolamento (CEE), tenendo conto, in particolare, anche dell'interesse degli allevatori alla importazione diretta del bestiame considerato;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei capi, assegnato all'Italia, di cui al contingente comunitario di giovenche e vacche di montagna (regolamento (CEE) n. 1664/80) viene ripartito fra gli operatori che esercitano attività di commercio o di allevamento di bestiame bovino.

Art. 2.

Le domande per partecipare alla ripartizione di cui al precedente articolo devono essere presentate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni ed esportazioni - Roma, entro l'11 agosto 1980 e devono essere corredate della prescritta cauzione di L. 6.994/capo.

Nelle domande deve essere indicato il numero dei capi che si intende importare fino al 30 giugno 1981.

Le domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ministeriale sono ritenute valide ai fini della citata ripartizione.

I richiedenti devono indicare nella domanda, sotto la propria responsabilità, il tipo di attività svolta; tale dichiarazione deve essere prodotta anche da coloro che hanno già presentato domanda alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

I titoli di importazione, di cui ai regolamenti (CEE) n. 193/75 e n. 571/78, sono rilasciati a seguito dell'assegnazione delle singole quote, delle quali viene data specifica comunicazione alle ditte ammesse alla ripartizione.

Al fine anzidetto le domande si considerano presentate allo scadere del termine di cui all'art. 2.

Art. 4.

La ripartizione del contingente, entro i limiti delle quantità richieste, viene effettuata in base ai seguenti criteri:

50% in quote uguali fra i richiedenti ammessi;

50% in proporzione alla quantità richiesta.

Le quote che possono essere assegnate all'Italia a seguito di prelievi, effettuati a valere sulla riserva comunitaria, sono ripartite secondo i criteri indicati al comma precedente.

Per il rilascio dei titoli d'importazione, a valere sulle dette quote supplementari, le domande relative si considerano presentate alla data della comunicazione della commissione C.E.E.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1980

Il Ministro: MANCA

(7190)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1584/80 del Consiglio, del 18 giugno 1980, che fissa per il periodo dal 1° novembre 1980 al 31 ottobre 1981 il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati.

Regolamento (CEE) n. 1585/80 del Consiglio, del 24 giugno 1980, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi.

Regolamento (CEE) n. 1586/80 del Consiglio, del 24 giugno 1980, che fissa i prezzi indicativi ed i prezzi d'intervento di base dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1980/81.

Regolamento (CEE) n. 1587/80 del Consiglio, del 24 giugno 1980, che fissa per la campagna di commercializzazione 1980/81 i principali centri d'intervento nel settore dei semi di colza, di ravizzone e di girasole e i prezzi d'intervento derivati applicabili in tali centri.

Regolamento (CEE) n. 1588/80 del Consiglio, del 24 giugno 1980, che fissa le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo e del prezzo d'intervento dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1980/81.

Regolamento (CEE) n. 1589/80 del Consiglio, del 24 giugno 1980, che fissa, nel settore dell'olio d'oliva, il prezzo indicativo alla produzione, l'aiuto alla produzione e il prezzo d'intervento per la campagna di commercializzazione 1980/81.

Regolamento (CEE) n. 1590/80 del Consiglio, del 24 giugno 1980, che fissa le maggiorazioni mensili del prezzo rappresentativo di mercato, del prezzo d'intervento e del prezzo d'entrata dell'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1980/81.

Regolamento (CEE) n. 1591/80 del Consiglio, del 24 giugno 1980, che fissa i prezzi d'orientamento nel settore del vino per il periodo dal 16 dicembre 1980 al 15 dicembre 1981.

Regolamento (CEE) n. 1592/80 del Consiglio, del 24 giugno 1980, relativo all'applicazione dei regimi di quote di produzione nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio per il periodo 1° luglio 1980-30 giugno 1981.

Regolamento (CEE) n. 1593/80 del Consiglio, del 24 giugno 1980, che fissa, per la campagna saccarifera 1980/81, i prezzi applicabili nel settore dello zucchero, la qualità tipo delle barbabietole e il coefficiente di calcolo della quota massima.

Regolamento (CEE) n. 1594/80 del Consiglio, del 24 giugno 1980, che fissa, per la campagna saccarifera 1980/81, i prezzi d'intervento derivati, il prezzo d'intervento per lo zucchero greggio di barbabietola, i prezzi minimi della barbabietola, i prezzi d'entrata, l'importo massimo del contributo gravante sulla produzione, l'importo del rimborso per il compenso delle spese di magazzinaggio e il coefficiente di calcolo della quota massima speciale.

Regolamento (CEE) n. 1595/80 del Consiglio, del 24 giugno 1980, che fissa, per la campagna saccarifera 1980/81, il contributo differenziale da riscuotere per lo zucchero preferenziale greggio e l'importo differenziale da concedere per lo zucchero di canna greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare.

Regolamento (CEE) n. 1596/80 del Consiglio, del 24 giugno 1980, che stabilisce, per la campagna saccarifera 1980/81, misure destinate ad agevolare lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare.

Regolamento (CEE) n. 1597/80 della commissione, del 25 giugno 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1598/80 della commissione, del 25 giugno 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1599/80 della commissione, del 25 giugno 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1600/80 della commissione, del 25 giugno 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1601/80 della commissione, del 25 giugno 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 1602/80 della commissione, del 24 giugno 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri monoalcoli saturi della sottovoce 29.04 A III *b*) della tariffa doganale comune, originari della Romania, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1603/80 della commissione, del 24 giugno 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle pile elettriche, della voce 85.03 della tariffa doganale comune, originarie di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1604/80 della commissione, del 24 giugno 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli arazzi fatti a mano, della categoria di prodotti n. 60 (codice 0600), originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1605/80 della commissione, del 24 giugno 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114 della categoria di prodotti n. 112 (codice 1120), originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1606/80 della commissione, del 25 giugno 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2849/75 relativo a misure di applicazione per le importazioni di riso e rotture di riso originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare.

Regolamento (CEE) n. 1607/80 della commissione, del 25 giugno 1980, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2730/79 e modifica del regolamento (CEE) n. 645/75, per tener conto di talune disposizioni relative al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione.

Regolamento (CEE) n. 1608/80 della commissione, del 25 giugno 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oggetti di uso domestico di legno della voce 44.24 della tariffa doganale comune, originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1609/80 della commissione, del 25 giugno 1980, che fissa per la campagna saccarifera 1980/81, i prelievi all'importazione per le barbabietole e le canne da zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1610/80 della commissione, del 25 giugno 1980, che modifica il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 160 *del* 26 *giugno* 1980.

(154/C)

Regolamento (CEE) n. 1611/80 del Consiglio, del 24 giugno 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di Porto della sottovoce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1980/81).

Regolamento (CEE) n. 1612/80 del Consiglio, del 24 giugno 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di Madera della sottovoce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1980/81).

Regolamento (CEE) n. 1613/80 del Consiglio, del 24 giugno 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini Moscatello di Setubal della sottovoce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1980/81).

Regolamento (CEE) n. 1614/80 della commissione, del 26 giugno 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1615/80 della commissione, del 26 giugno 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1616/80 della commissione, del 26 giugno 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1617/80 della commissione, del 26 giugno 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1618/80 della commissione, del 26 giugno 1980, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 1619/80 della commissione, del 26 giugno 1980, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 1620/80 della commissione, del 26 giugno 1980, fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 1621/80 della commissione, del 26 giugno 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 756/70 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati.

Regolamento (CEE) n. 1622/80 della commissione, del 26 giugno 1980, che proroga il regolamento (CEE) n. 301/80 per quanto concerne il rilascio dei titoli di esportazione implicanti la fissazione anticipata delle restituzioni nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 1623/80 della commissione, del 26 giugno 1980, che fissa le quantità di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, che possono essere importate a condizioni speciali per il terzo trimestre 1980.

Regolamento (CEE) n. 1624/80 della commissione, del 26 giugno 1980, che reca quinta modifica del regolamento (CEE) n. 610/77 relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 1625/80 della commissione, del 26 giugno 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2965/79, relativo alla definizione delle condizioni alle quali è subordinata l'ammissione di taluni prodotti lattiero-caseari in alcune voci tariffarie.

Regolamento (CEE) n. 1626/80 della commissione, del 26 giugno 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle camere d'aria e coperture (nuove o usate) dei tipi utilizzati per velocipedi, ecc., della voce ex 40.11 della tariffa doganale comune, originarie dei paesi in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1627/80 della commissione, del 26 giugno 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle pendolette e sveglie, con movimento di orologi tascabili, della voce 91.02 della tariffa doganale comune, originarie della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1628/80 della commissione, del 26 giugno 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1629/80 della commissione, del 26 giugno 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1630/80 della commissione, del 26 giugno 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 1631/80 della commissione, del 26 giugno 1980, che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 1632/80 della commissione, del 26 giugno 1980, che modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1633/80 della commissione, del 26 giugno 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1634/80 della commissione, del 26 giugno 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 1635/80 della commissione, del 26 giugno 1980, che modifica il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1636/80 della commissione, del 26 giugno 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Pubblicati nel n. L 162 *del* 27 *giugno* 1980.

(155/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 145

Corso dei cambi del 25 luglio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	825,20	825,20	825,25	825,20	825,25	—	825,30	825,20	825,20	—
Dollaro canadese	715 —	715 —	715,50	715 —	715,20	—	714,90	715 —	715 —	—
Marco germanico	475,23	475,23	475,40	475,23	475,40	—	475,30	475,23	475,23	—
Fiorino olandese	434,50	434,50	435 —	434,50	434,75	—	434,53	434,50	434,50	—
Franco belga	29,703	29,703	29,69	29,703	29,32	—	29,728	29,703	29,703	—
Franco francese	204,62	204,62	204,50	204,62	204,75	—	204,54	204,62	204,62	—
Lira sterlina	1973,50	1973,50	1979,50	1973,50	1977 —	—	1977,625	1973,50	1973,50	—
Lira irlandese	1785,50	178 ,50	1782 —	1785,50	1784 —	—	1785,50	1785,50	1785,50	—
Corona danese	153,51	153,51	153,50	153,51	153,50	—	153,56	153,51	153,51	—
Corona norvegese	171,96	171,96	172,15	171,96	171,90	—	171,97	171,96	171,96	—
Corona svedese	201 —	201 —	200,75	201 —	200,95	—	200,91	201 —	201 —	—
Franco svizzero	517,15	517,15	517,40	517,15	517 —	—	516,75	517,15	517,15	—
Scellino austriaco	66,976	66,976	67 —	66,976	67 —	—	66,96	66,976	66,976	—
Escudo portoghese	17,05	17,05	16,96	17,05	16,90	—	16,95	17,05	17,05	—
Peseta spagnola	11,656	11,656	11,66	11,656	11,65	—	11,66	11,656	11,656	—
Yen giapponese	3,666	3,666	3,67	3,666	3,67	—	3,666	3,666	3,666	—

Media dei titoli del 25 luglio 1980

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	67 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,975
» 5,50 % » » 1968-83	84,450
» 5,50 % » » 1969-84	81,675
» 6 % » » 1970-85	79,200
» 6 % » » 1971-86	77,250
» 6 % » » 1972-87	73 —
» 9 % » » 1975-90	75,600
» 9 % » » 1976-91	77,400
» 10 % » » 1977-92	83,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	76 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80	99,800
» » » » 1-10-1978/80	99,700
» » » » 1- 3-1979/81	99 —
» » » » 1- 7-1979/81	99,100
» » » » 1-10-1979/81	98,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979-81	96,750
» » » » 1- 5-1979/82	98 —
» » » » 1- 7-1979/82	97,150
» » » » 1-10-1979/82	97,600
» » » » 1- 1-1980/82	98,700
» » » » 1- 1-1980/83	98 —
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,500
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,900
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,650
» » » 12 % 1- 4-1982	95 —
» » » 12 % 1-10-1983	92,550
» » » 12 % 1- 1-1984	92,700
» » » 12 % 1- 4-1984	92,725
» » » 12 % 1-10-1984	92,350
» » » 12 % 1-10-1987	90 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 luglio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	825,25
Dollaro canadese	714,95
Marco germanico	475,265
Fiorino olandese	434,515
Franco belga	29,715
Franco francese	204,58
Lira sterlina	1975,562
Lira irlandese	1785,50
Corona danese	153,535
Corona norvegese	171,965
Corona svedese	200,955
Franco svizzero	516,95
Scellino austriaco	66,968
Escudo portoghese	17 —
Peseta spagnola	11,658
Yen giapponese	3,666

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avvisi di rettifica

Nel decreto ministeriale 5 maggio 1980 concernente la costituzione della Palude di Frattarolo in riserva naturale di popolamento animale, pubblicato a pag. 4995 e a pag. 4996 della *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 7 giugno 1980, nella scala pubblicata in basso a sinistra della pag. 4996 al posto delle parole « 5 *km* » leggasi « 240 *m* » e al posto delle parole « 10 *km* » leggasi «480 *m*».

(7181)

Nel decreto ministeriale 9 maggio 1980 concernente la costituzione della Masseria Combattenti in riserva naturale di popolamento animale, pubblicato a pag. 4997 della *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 7 giugno 1980, nella quarta e nella quinta riga del quarto comma delle premesse al posto delle parole « *particella* catastale *5517*, foglio di mappa 4 particella 3 » leggasi « *partita* catastale *5617*, foglio di mappa 4, particella 3 e *particella 4 in parte* ».

(7182)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Giussago, Zelo Surrigone, Valtorta, Brescia, Tremezzo, Robbio, Stradella, Villanova d'Ardenghi e Gerola Alta.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 12 giugno 1980, n. 32864: comune di Giussago (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 6 ottobre 1978, n. 58 e al quale sono presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 11 maggio 1979, n. 41);

deliberazione 12 giugno 1980, n. 32662: comune di Zelo Surrigone (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 2 giugno 1978, n. 23 e al quale sono state presentate osservazioni con deliberazione consiliare 9 marzo 1979, n. 22);

deliberazione 27 maggio 1980, n. 32332: comune di Valtorta (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 10 settembre 1977, n. 91);

deliberazione 27 maggio 1980, n. 32336: comune di Brescia (piano adottato con deliberazione consiliare 29 ottobre 1979, n. 377 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 22 aprile 1980, n. 445);

deliberazione 27 maggio 1980, n. 32335: comune di Tremezzo (Como) (piano adottato con deliberazioni consiliari 11 ottobre 1977, n. 64 e 29 marzo 1978, n. 23 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 26 ottobre 1978, n. 64 e 21 dicembre 1978, n. 74);

deliberazione 27 maggio 1980, n. 32348: comune di Robbio (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 11 luglio 1978, n. 72 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 18 giugno 1979, n. 84, 25 giugno 1979, n. 85, 2 luglio 1979, n. 88, 9 luglio 1979, n. 91 e 12 luglio 1979, n. 92);

deliberazione 27 maggio 1980, n. 32333: comune di Stradella (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 15 ottobre 1979, n. 161 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 24 gennaio 1980, n. 7);

deliberazione 27 maggio 1980, n. 32328: comune di Villanova d'Ardenghi (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 21 ottobre 1977, n. 44 e successive e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 2 giugno 1978, n. 27 e 31 ottobre 1978, n. 51);

deliberazione 20 maggio 1980, n. 32094: comune di Gerola Alta (piano adottato con deliberazione consiliare 18 novembre 1978, n. 88).

(7168)

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda di Semoli Carlo, nato a Jamiano (Gorizia) il 27 maggio 1902, residente a Doberdò del Lago-Jamiano n. 19, intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria di « Semolic » del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto del Prefetto di Trieste 31 marzo 1936, n. 11419/668;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle Nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'Interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Accertato che anche nella provincia di Gorizia il cognome Semolic è stato d'ufficio cambiato in quello di Semoli in base all'art. 1 del decreto ministeriale 5 agosto 1926, in quanto trattasi di cognome italiano corrotto da grafia straniera (vedi allegato alla circolare prefettizia 3 luglio 1930, n. 13869, divisione I);

Decreta:

Il cognome di Semoli Carlo, nato a Jamiano il 27 maggio 1902 e residente a Doberdò del Lago-Jamiano, 19 (Gorizia) è restituito, a tutti gli effetti, nella forma originaria di « Semolic ».

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Doberdò del Lago (Gorizia) sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 30 maggio 1980

Il prefetto: BARRASSO

(6784)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 15 maggio 1980 dal sig. Peroša Roberto nato a Buie d'Istria il 18 novembre 1954, residente a Trieste in via Romolo Reiss, 21, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Perossa.

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Peroša Roberto è ridotto nella forma italiana di Perossa.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Benčić Bruna, nata a Montona il 22 marzo 1957, moglie.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 15 luglio 1980

p. *Il prefetto*: RAVALLI

(7067)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorsi a trentasette posti di operaia qualificata con la qualifica professionale di « vigilatrice penitenziaria »

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di coprire i posti attualmente vacanti nel ruolo del personale operaio qualificato con la qualifica di « vigilatrice penitenziaria », dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena di questo Ministero per il numero dei posti e delle sedi indicati nel successivo art. 1;

Considerato che è stata accantonata l'aliquota dei posti riservati agli invalidi di guerra, militari e civili, agli invalidi per servizio, agli invalidi del lavoro, agli invalidi civili, ai sordomuti, agli orfani e vedove dei caduti di guerra e per servizio o sul lavoro, ai profughi, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, ed ai profughi della Libia, di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale salariato dipendente da questo Ministero e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Considerato che i posti messi a concorso si sono resi disponibili entro il 31 dicembre 1979 e pertanto trova applicazione l'art. 30 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge 3 giugno 1978, n. 288;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per l'assunzione in qualità di operaia qualificata in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di « vigilatrice penitenziaria » presso il Ministero di grazia e giustizia - *Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena*, per il numero dei posti e sedi di servizio appresso indicati e con l'obbligo di permanenza delle vincitrici nelle predette sedi per un quinquennio, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078:

1) Firenze C.C.	posti	10
2) Lanciano C.C.	»	3
3) Trieste C.C.	»	9
4) Livorno C.C.	»	3
5) Palmi C.C.	»	5
6) Rovigo C.C.	»	5
7) Udine C.C.	»	2

Art. 2.

Requisiti generali e limiti di età

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) avere compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza elementare);

3) avere il godimento dei diritti politici;

4) avere sempre tenuto buona condotta. All'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

5) di essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche;

6) aver compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 35.

Il limite di età è elevato a favore delle categorie che ne hanno diritto ai sensi delle vigenti disposizioni.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo le vincitrici dei concorsi.

Il difetto dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dai concorsi. Essa è disposta con decreto motivato.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione ai concorsi predetti.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i *trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente* decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione ai concorsi si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione le candidate debbono dichiarare:

a) il proprio nome e cognome; le aspiranti che siano coniugate debbono aggiungere al proprio cognome quello del marito;

b) il luogo e la data di nascita;

c) a quale dei concorsi di cui all'art. 1 intendono essere ammesse.

Coloro che intendano partecipare a più concorsi, dovranno presentare distinte domande per ciascuno di essi ed in ognuna di dette domande dovranno precisare per quali altri concorsi hanno avanzato domanda di partecipazione;

d) i titoli che danno diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritte ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

h) il titolo di studio posseduto, precisando l'istituto e l'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

i) la propria residenza nonché l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni relative al concorso.

Coloro le quali siano state dipendenti da una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorse in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono ammesse al concorso per la nomina ad operaia anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

La firma in calce alla domanda delle aspiranti dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui le aspiranti stesse risiedono; sia la firma del notaio, che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per coloro le quali rivestono la qualità di dipendenti statali è sufficiente, dopo la firma dell'aspirante, il visto del capo dell'ufficio nel quale la dipendente presta servizio ed il bollo dell'ufficio stesso.

Art. 4.

Inammissibilità - Decadenza

a) Non saranno ammesse ai concorsi:

1) le aspiranti che presenteranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto;

2) le aspiranti che risultano sfornite dei requisiti di cui al precedente art. 2.

b) Saranno dichiarate decadute dal concorso:

1) le aspiranti utilmente collocate in graduatoria che presenteranno i documenti di rito di cui al successivo art. 10 oltre il termine indicato in detto articolo ovvero non conformi alle prescrizioni del presente bando di concorso;

2) le aspiranti utilmente collocate in graduatoria che, dall'esame dei documenti di rito, non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 5.

Il Ministero di grazia e giustizia non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 6.
Svolgimento dei concorsi

I concorsi si effettuano mediante esperimento pratico inteso ad accertare le attitudini delle aspiranti stesse a svolgere mansioni di « vigilatrici penitenziarie ».

La commissione giudicatrice formula il giudizio sull'idoneità delle aspiranti, mediante l'attribuzione di un punteggio espresso in ventesimi.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano un punteggio non inferiore a 12/20.

Alle candidate sarà data comunicazione della loro ammissione al concorso, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui dovranno sostenere l'esperimento pratico.

Le candidate ammesse alla prova d'esame, dovranno presentarsi a sostenerla, munite di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da notaio;

b) tessera ferroviaria personale se la candidata è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Alle concorrenti non compete alcun rimborso per le spese di viaggio e di soggiorno, eventualmente sostenute per sottoporsi alla prova d'esame.

Art. 7.
Commissione esaminatrice

Per ciascuno dei concorsi previsti dal precedente art. 1, sarà nominata apposita commissione esaminatrice costituita ai sensi del terzo comma dell'art. 12 del regolamento speciale per il personale operaio dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena 1° giugno 1925, e successive modificazioni.

Art. 8.
Formazione della graduatoria

Espletato l'esperimento pratico di ciascun concorso le competenti commissioni esaminatrici formeranno le graduatorie di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascuna candidata.

Per le candidate classificate a parità di merito si applicano le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del terzo comma dell'art. 9 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 9.
Documenti da produrre per comprovare il possesso di titoli e di qualifiche che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età, a precedenza od a preferenza.

Le concorrenti risultate idonee che intendano far valere i titoli per l'elevazione del limite massimo di età per la precedenza o la preferenza a parità di merito, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Reparto II, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dell'amministrazione, i documenti che attestano il possesso di tali titoli.

Art. 10.
Approvazione delle graduatorie

Con decreti ministeriali, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, saranno approvate le graduatorie di merito e verranno dichiarate le vincitrici dei concorsi sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina ad operaia di ruolo dello Stato.

Le graduatorie delle vincitrici dei concorsi e quelle delle dichiarate idonee, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine di giorni quindici per le eventuali impugnative.

Art. 11.
Assunzione in via provvisoria del servizio e documentazione che devono produrre le candidate vincitrici

Le concorrenti di ciascun concorso, risultate vincitrici, devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito formulato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le medesime dovranno consegnare al capo dell'istituto di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio i sottoindicati documenti di rito:

1) originale o copia autenticata su carta da bollo, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2 (n. 2).

L'autenticazione di cui al comma precedente può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Nel caso che il certificato non sia stato rilasciato, le candidate sono tenute a presentare, su carta da bollo, un certificato sostitutivo a tutti gli effetti di quello originale;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) certificato medico, rilasciato su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che la candidata è fisicamente idonea al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre, e che è stata sottoposta presso un istituto o un laboratorio autorizzato agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se la candidata è affetta da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;
b) certificato di godimento dei diritti politici;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato medico.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, dovranno attestare, altresì, che l'interessata godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Le candidate indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

Eventuali irregolarità sanabili nella documentazione suddetta, accertate dall'amministrazione centrale, possono essere sanate entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

Le vincitrici che non sono in grado di presentare nei termini stabiliti i documenti prescritti, perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al comma 1) del presente articolo, possono consegnare al capo dell'istituto di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comportano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 12.

Documentazione ridotta per talune categorie delle vincitrici del concorso

Le concorrenti, utilmente collocate nelle graduatorie di cui al precedente art. 10 le quali appartengono ad amministrazioni statali come impiegate di ruolo o come operaie di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di venti giorni di cui al primo comma del citato art. 11:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegata nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, n. 2).

Si applicano gli ultimi quattro comma del precedente art. 11.

Art. 13.

Le vigilatrici, assunte ai sensi del precedente art. 11, sono nominate in prova per un periodo di sei mesi come vigilatrici penitenziarie, secondo l'ordine di graduatoria, al termine della operazione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio, in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, le vigilatrici penitenziarie che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominate in ruolo.

Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, qualora il giudizio risulti ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 14.

Durante il periodo di servizio provvisorio e di prova verrà corrisposta una paga annua lorda pari a quella prevista per il personale operaio qualificato, parametro iniziale della tabella unica, sezione *C*), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 gennaio 1980

p. *Il Ministro*: COSTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1980
Registro n. 19 Giustizia, foglio n. 384

Schema di domanda
(su carta da bollo)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Reparto II - ROMA

La sottoscritta (cognome e nome) . . . . . nata a . . provincia di . il . . (giorno, mese ed anno), domiciliata in . . (c.a.p.) . . provincia di . via . . chiede di essere ammessa a partecipare al concorso per operaia di seconda categoria con la qualifica di « vigilatrice penitenziaria », in prova presso codesto Ministero, con sede di servizio presso la casa circondariale di .

La sottoscritta, fa presente (solo per coloro che avendo superato il trentacinquesimo anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

La sottoscritta dichiara di aver conseguito il titolo di studio di . . . . . . presso . . . . . . di essere cittadina italiana; di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di . . . . (le candidate non iscritte nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione); di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o i reati per i quali siano in corso procedimenti penali).

Dichiara altresì di aver inoltrato domanda di ammissione ai seguenti altri concorsi . . . .

Si allegano i seguenti documenti (titoli, certificati di prestato servizio, ecc., utili ai fini della graduatoria) . . . . .

La sottoscritta chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso le vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma (1) . . . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per le dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, con il bollo d'ufficio.

(7170)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 14 giugno 1977, e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la domanda del dott. Calabrò Enzo, nato a Napoli il 28 febbraio 1929, che ha documentato il diritto all'inclusione in detto elenco in quanto in servizio di ruolo e per la durata di detto servizio presso un ente ospedaliero;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Calabrò Enzo, nato a Napoli il 28 febbraio 1929, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia presso enti ospedalieri, a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e per la durata di detto servizio presso un ente ospedaliero e, per l'effetto, l'art. 1 del precedente decreto del 29 maggio 1980 è integrato con l'inserimento del sanitario in parola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7129)

Elenco dei primari di psichiatria idonei ai sensi dell'art. 47 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1968, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 3 dicembre 1976 concernente l'elenco dei primari di psichiatria idonei ai sensi dell'art. 47 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 47 che prevede l'inclusione in appositi elenchi dei sanitari che prestino servizio di ruolo nella rispettiva e corrispondente qualifica e disciplina all'entrata in vigore della citata legge, a seguito del pubblico concorso, per titoli scientifici e pratici ovvero per titoli ed esami, presso pubblici ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici al fine di partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli ospedali di cui al titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132, a prescindere dal possesso del requisito dell'idoneità nazionale o regionale o del tirocinio pratico di cui agli articoli 71, 74 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificati dalla citata legge;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il proprio diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di psichiatria in base al possesso dei requisiti previsti dal citato comma primo dell'art. 47;

Visto il proprio provvedimento con il quale le domande dei sanitari sottoelencati non erano state accolte avendo essi documentato il servizio di ruolo presso i centri di igiene mentale;

Vista la sentenza pronunziata il 17 febbraio 1979 del tribunale amministrativo della regione Lazio, con la quale il servizio predetto è stato riconosciuto utile ai fini dell'inserimento negli elenchi di cui all'art. 47 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di psichiatria presso enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo al 20 maggio 1975 nella corrispondente qualifica e disciplina presso i centri di igiene mentale:

Boccalatte Franco, nato a S. Damiano d'Asti il 5 aprile 1928;

Chimenz Baldassarre, nato a Messina il 15 marzo 1931;

Cozzarini Mario, nato a Venezia il 27 febbraio 1928;

Ingrassia Gaetano, nato a Palermo il 4 luglio 1930;

Memoli Antonio, nato a Golfo Aranci il 6 ottobre 1925.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7127)

Elenco degli aiuti di anestesia e rianimazione idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 2 gennaio 1978, e successiva integrazione, concernente l'elenco degli aiuti di anestesia e rianimazione idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di anestesia e rianimazione idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di anestesia e rianimazione presso enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e per la durata di detto servizio presso un ente ospedaliero e, per l'effetto, l'art. 1 del precedente decreto del 20 ottobre 1979 è integrato con l'inserimento dei nominativi dei sanitari sottoelencati:

Amadio Pietro, nato a Rosora Merge il 26 ottobre 1935;

Cazzulio Pietro, nato a S. Salvatore Monferrato il 28 giugno 1939;

Savalli Mario, nato ad Ascoli Piceno il 22 febbraio 1944.

Art. 2.

Il dott. Converso Giorgio, nato a Milano il 21 febbraio 1932, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di anestesia e rianimazione a prescindere dall'idoneità nazionale avendo conseguito un'idoneità in un concorso a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliero e, per l'effetto l'art. 2 del precedente decreto del 20 ottobre 1979 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7130)

OSPEDALE CIVILE « G. FORNAROLI » DI MAGENTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto pediatra;

un posto di assistente della prima divisione di medicina generale addetto al servizio aggregato di emodialisi;

un posto di assistente cardiologo;

un posto di asssistente di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di assistente oculista;

un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica;

tre posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Magenta (Milano).

(2509/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto oculista

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 10 settembre 1980.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Magenta (Milano).

(2510/S)

OSPEDALE « CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA » DI S. GIOVANNI ROTONDO

Concorso a quattro posti di assistente del servizio di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente del servizio di cardiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regolamento interno, ed in quanto compatibili le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Giovanni Rotondo (Foggia).

(2497/S)

OSPEDALE « S. ANNA » DI COMO

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(2498/S)

ISTITUTI ORTOPEDICI « RIZZOLI » DI BOLOGNA

Concorso a tre posti di aiuto di neurofisiopatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di aiuto di neurofisiopatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Bologna.

(2499/S)

OSPEDALE CIVILE DI S. FELICE SUL PANARO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Felice sul Panaro (Modena).

(2495/S)

OSPEDALE « F. STELLINI » DI NOGARA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Nogara (Verona).

(2511/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI NAPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e due posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Napoli.

(2512/S)

OSPEDALE « S. LIBERATORE » DI ATRI

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

(2500/S)

OSPEDALE PEDIATRICO « GIOVANNI XXIII » DI BARI

Revoca del concorso ad un posto di assistente pediatra addetto alla divisione di endocrinologia

Si rende noto che il pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra addetto alla divisione di endocrinologia, già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 129 del 13 maggio 1980, è stato revocato e, pertanto, la predetta pubblicazione deve intendersi priva di ogni effetto.

(2513/S)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1980, n. **42.**

Distacco della borgata Rescaldina del comune di Bernate Ticino e relativa aggregazione al comune di Boffalora Sopra Ticino.

(*Pubblicata nel 2° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 29 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La borgata del comune di Bernate Ticino, in provincia di Milano, denominata Rescaldina, è distaccata dal comune di Bernate Ticino ed aggregata al comune di Boffalora Sopra Ticino, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica annessa alla presente legge.

Art. 2.

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modifica delle circoscrizioni comunali di cui al precedente articolo saranno regolati dalla amministrazione provinciale di Milano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 12 e seguenti della legge regionale 2 dicembre 1973, n. 52.

Art. 3.

L'amministrazione comunale di Boffalora Sopra Ticino provvederà a modificare lo strumento urbanistico vigente nel proprio comune, estendendo la pianificazione alle nuove aree annesse.

Art. 4.

Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalle provincie, in attuazione delle funzioni delegate di cui al precedente articolo 2, si provvederà con atto deliberativo della giunta regionale, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 2 dicembre 1973, n. 52 e con imputazione della spesa al capitolo relativo a « Rimborso alle provincie ed ai comuni delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni demandate dalla regione in materia di circoscrizioni comunali », annualmente iscritto tra le spese correnti obbligatorie dei singoli bilanci regionali di competenza.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 24 aprile 1980

GUZZETTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 13 *marzo* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 14 *aprile* 1980 *prot.* 20402/4489.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1980, n. **43.**

Norme per la realizzazione di interventi di edilizia e attrezzatura bibliotecaria e museale, nonchè per sedi polifunzionali attrezzate di attività culturali.

(*Pubblicata nel 2° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 29 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lombardia, in attuazione dei principi e degli indirizzi sanciti nell'art. 3 dello statuto concorre con gli enti locali allo sviluppo delle strutture bibliotecarie e museali nonché di sedi polifunzionali necessarie per realizzare il decentramento delle attività culturali ed il superamento degli squilibri territoriali.

A tale scopo, nel quadro definito nel programma regionale di sviluppo, interviene con contributi per la realizzazione e il potenziamento delle strutture di cui al comma precedente.

Art. 2.

Per le finalità di cui al precedente articolo, la concessione dei contributi per il finanziamento di ristrutturazioni, costruzioni e acquisti di immobili, nonché di arredi ed attrezzature funzionali ai servizi è effettuata sulla base di un programma relativo al biennio 1981-82.

Alla formulazione del programma concorrono gli enti locali, singoli o associati, i comprensori e le amministrazioni provinciali competenti per territorio.

Art. 3.

Il programma biennale di cui al precedente art. 2 individua gli enti beneficiari e gli interventi ammessi a contributo e definisce l'importo complessivo di ciascun contributo.

Nella formulazione del programma si stabilisce la priorità dei singoli interventi valutando:

a) la funzionalità dell'intervento stesso rispetto al territorio ed alle altre strutture dei servizi sociali con particolare riferimento a bacini di utenza integrati;

b) il necessario riequilibrio territoriale dell'offerta al fine di una più equa fruizione dei servizi culturali;

c) l'idoneità dell'intervento a soddisfare le esigenze di più comuni.

Hanno inoltre carattere di priorità il completamento di opere o altri interventi già iniziati precedentemente purchè la prosecuzione del finanziamento sia finalizzata ad una reale necessità locale secondo la tipologia dei servizi che in tale sede devono essere espressi nonchè gli interventi di enti locali già iniziati pur non essendo stati compresi nel programma triennale 1978-80 e che presentano i requisiti di cui ai precedenti punti *a*), *b*) e *c*).

Art. 4.

Le domande degli enti interessati per l'inserimento delle proprie iniziative nel programma biennale devono pervenire alla giunta regionale, settore cultura e settore lavori pubblici ed edilizia residenziale, entro il 30 settembre 1980 e devono essere contestualmente trasmesse all'organismo comprensoriale ed alla amministrazione provinciale competente per territorio.

Gli organismi comprensoriali e le amministrazioni provinciali trasmettono alla giunta regionale, settore cultura e settore lavori pubblici ed edilizia residenziale, entro il 31 ottobre 1980, i propri pareri e le proprie indicazioni di priorità al fine di concorrere alla formulazione di un programma pluriennale coordinato con gli obiettivi generali di sviluppo le priorità settoriali e territoriali con riferimento anche alla legge regionale 23 luglio 1979, n. 38 « Norme concernenti la delimitazione territoriale per l'esercizio delle funzioni delle unità socio-sanitarie locali ».

La giunta regionale entro il 31 dicembre 1980 trasmette la proposta del programma biennale al consiglio regionale, che provvede alla sua approvazione entro i successivi quarantacinque giorni.

Art. 5.

I contributi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono concessi agli enti locali territoriali nella misura massima del 75% della spesa ammessa.

Per il finanziamento di interventi relativi ad arredi ed attrezzature possono essere concessi contributi, nella misura massima del 75% della spesa ammessa, ad enti proprietari di musei di interesse locale a condizione che questi siano aperti al pubblico e che svolgano un comprovato servizio di interesse locale e regionale.

I finanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo non possono comunque superare il 20% dell'importo regionale complessivo previsto nel relativo programma biennale per interventi nel campo dei musei.

Art. 6.

Alle domande di cui al precedente art. 4 inerenti gli enti locali territoriali devono essere allegate:

a) relazione descrittiva dello stato degli immobili ove hanno sede le istituzioni culturali e dei programmi di sviluppo che si intendono promuovere;

b) relazione contenente la previsione della spesa occorrente, con l'indicazione:

1. del luogo prescelto e delle caratteristiche della costruzione, nel caso di nuova opera o di acquisto di immobile;

2. dei lavori da eseguire nel caso di completamento, ampliamento ristrutturazione, o riparazione di immobili già esistenti;

3. degli arredi ed attrezzature di cui all'art. 2 della presente legge;

c) deliberazione dell'organo competente dell'ente interessato, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si determina di procedere alla esecuzione dei lavori o all'acquisizione del bene, subordinatamente all'inserimento dell'intervento nel programma biennale. Con tale delibera si richiede il contributo regionale e, ove l'ente non abbia provveduto in precedenza, si assume la gestione dei beni cui si riferiscono i contributi regionali, con l'impegno di destinare i beni stessi all'uso per il quale siano stati ottenuti;

d) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente, che quest'ultimo beneficia o meno di eventuali contributi concessi per lo stesso fine da enti diversi dalla regione;

e) relazione sull'utilizzo dei contributi eventualmente già ottenuti dalla regione negli esercizi precedenti.

Art. 7.

Alle domande di cui agli arredi e attrezzature dei musei di interesse locale devono essere allegate:

a) relazione descrittiva dello stato dell'istituto e dei programmi di attività che intendono svolgere;

b) relazione contenente la previsione della spesa occorrente nonchè la motivazione specifica della richiesta finalizzata ad obiettivi determinati come l'ampliamento avvenuto della sede o il potenziamento di determinati settori di esposizione o alla necessità di uso di determinate apparecchiature;

c) dichiarazione del legale rappresentante dell'istituto o dell'organo collegiale competente con la quale si impegna a procedere all'acquisizione del bene cui si riferiscono i contributi regionali subordinati all'inserimento dell'intervento nel programma biennale, nonchè di destinare permanentemente tali arredi e attrezzature all'uso per il quale vengono acquistati;

d) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto richiedente, che quest'ultimo beneficia o meno di eventuali contributi concessi per lo stesso fine da enti diversi dalla regione e la relativa entità del contributo.

Art. 8.

Il programma di cui all'art. 2 della presente legge è attuato mediante piani esecutivi annuali e contestualmente alla approvazione dei piani esecutivi possono essere apportate, ove necessario, variazioni al suddetto programma.

In ciascun piano esecutivo possono essere previsti contributi da destinarsi esclusivamente ad opere di cui, all'atto dell'approvazione del piano medesimo, sia documentata l'esistenza di un progetto esecutivo regolarmente approvato, nonchè dai necessari finanziamenti o affidamenti per la parte di spesa non coperta dai contributi regionali.

Gli enti beneficiari dei contributi previsti dai piani esecutivi annuali decadono di diritto dal beneficio e sono tenuti alla restituzione della quota di contributo già erogato ove non diano inizio ai lavori o non provvedano alla stipulazione dei contratti di acquisto entro sei mesi dall'avvenuta concessione dei contributi.

Decorso tale termine il presidente della giunta regionale individua con proprio decreto gli enti decaduti dal beneficio e dispone il recupero delle relative somme.

Art. 9.

Gli enti di cui al primo comma del precedente art. 3 devono presentare alla giunta regionale, settore cultura e settore lavori pubblici ed edilizia residenziale, al fine dell'inclusione dell'opera nei piani esecutivi, la documentazione di cui al secondo comma del precedente art. 8 entro sei mesi dall'approvazione da parte del consiglio regionale del programma biennale e quindi dell'individuazione degli enti beneficiari e dei relativi interventi ammessi a contributo, per il primo piano esecutivo, ed entro il 31 marzo 1982 per il secondo piano esecutivo.

La giunta regionale formula, sulla base delle domande pervenute di cui al precedente comma e tenendo conto degli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio della regione per la realizzazione di interventi in edilizia e attrezzatura bibliotecaria e museale nonchè per sedi polifunzionali attrezzate di attività culturali, i rispettivi piani esecutivi annuali e li approva entro otto mesi dall'approvazione del programma biennale limitatamente al piano esecutivo del primo anno ed entro il 31 maggio 1982 per il secondo piano esecutivo. Nel caso in cui i piani esecutivi comportino variazioni del programma, essi vengono trasmessi dalla giunta al consiglio regionale che li approva entro i successivi quarantacinque giorni.

L'approvazione equivale a concessione dei contributi.

Art. 10.

Sulla base dei piani esecutivi annuali che abbiano acquistato efficacia a norma di legge, il presidente della giunta regionale o gli assessori, se delegati, provvedono con decreto all'erogazione del sessanta per cento dei contributi ivi previsti; la restante quota verrà erogata all'atto dell'ultimazione dei lavori finanziati od alla presentazione degli atti comprovanti l'avvenuto acquisto dei beni.

Art. 11.

Per la formulazione e l'attuazione del programma di cui al precedente art. 2 non si applicano le norme negli articoli 7 e 11 della legge regionale 25 agosto 1977, n. 41 che continuano a trovare applicazione per l'attuazione dei programmi triennali 1978-80 e dei relativi piani esecutivi annuali.

Art. 12.

Per il finanziamento del programma di cui all'art. 2 della presente legge è autorizzata per il bienno 1981-82 la spesa complessiva di lire 8 miliardi.

Le quote annuali della spesa saranno determinate con le leggi di approvazione del bilancio dei relativi esercizi, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

L'onere relativo alla spesa autorizzata trova copertura nel bilancio pluriennale 1980-82, parte II «Spese per programmi di sviluppo» progetto «Interventi in edilizia e attrezzature nel settore cultura».

La giunta regionale è autorizzata a dar corso, anche prima che siano determinate le quote annuali della spesa, all'espletamento di tutte le procedure e degli adempimenti previsti per l'attuazione dei relativi interventi, con riferimento all'intero programma pluriennale di spesa, con esclusione dei soli atti dai quali comunque sorga l'obbligo di assumere impegni a norma dell'art. 59 della legge regionale n. 34/78.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 24 aprile 1980

GUZZETTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 13 *marzo* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 14 *aprile* 1980 *prot.* 21202/4490.

(5049)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1980, n. 20.

Interventi a favore delle persone non autosufficienti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 4 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge in armonia con i principi contenuti nella legge regionale 7 aprile 1976, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni e nell'ambito dell'integrazione dei servizi prevista dall'ultimo comma dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 disciplina gli interventi a favore delle persone non autosufficienti che non possono essere assistite nel proprio ambito familiare e vengono ospitate in residenze sociali protette.

Art. 2.

I comuni singoli o associati individuano e utilizzano le strutture atte a garantire un'adeguata assistenza sociale, infermieristica, nonché interventi di riattivazione funzionale, a favore delle persone non autosufficienti e stipulano, ove necessario, con istituzioni pubbliche e private, apposite convenzioni, le quali devono prevedere opportune forme di controllo sulla qualità del servizio e sulla gestione degli eventuali finanziamenti pubblici.

Con l'espressione « comuni singoli o associati » s'intendono i soggetti di cui all'art. 2 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63.

Art. 3.

Le residenze sociali protette, individuate in base all'articolo precedente, devono possedere i requisiti stabiliti dalla legge prevista dall'art. 6 della legge regionale 7 aprile 1976, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 4.

L'aggiornamento degli operatori delle residenze sociali protette è assicurata nell'ambito del piano annuale di formazione professionale.

Art. 5.

Il ricovero della persona non autosufficiente in idonea residenza sociale protetta è disposto dai comuni singoli o associati, su richiesta dell'interessato o di chi esercita la tutela o la potestà, accompagnata dal parere del medico di famiglia, previo accertamento della condizione di non autosufficienza psicofisica.

La richiesta di cui al comma precedente è valutata anche in relazione alla situazione del nucleo familiare ed alle condizioni socio-ambientali.

Art. 6.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 i comuni singoli o associati assumono a carico della quota loro assegnata per il finanziamento delle spese sanitarie di parte corrente, il costo dell'assistenza infermieristica e degli interventi di riattivazione funzionale assicurati dalle residenze sociali protette ai propri ricoverati.

La Regione determina, con la legge di approvazione del piano sanitario, l'ammontare della spesa capitaria giornaliera dell'assistenza di cui al comma precedente, tenuto conto del costo medio regionale del servizio e delle disponibilità complessive del fondo sanitario regionale.

I comuni singoli o associati nella relazione annuale prevista dall'art. 24 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63, renderanno conto anche delle spese complessive sostenute nell'anno precedente per la gestione del servizio previste dalla presente legge con l'indicazione del numero totale degli assistiti nell'anno e delle giornate di presenza.

Art. 7.

In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla data di approvazione del piano sanitario regionale, il consiglio determina con atto deliberativo l'ammontare della spesa di cui al secondo comma del precedente art. 6.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 27 marzo 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 12 febbraio 1980 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 19 marzo 1980.

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1980, n. 21.

Integrazione alla legge regionale 24 marzo 1973, n. 16, relativa alla disciplina degli asili nido.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 4 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Al settimo comma dell'art. 9 della legge regionale 24 marzo 1973, n. 16 già modificato dalla legge regionale 8 gennaio 1979, n. 2, dopo le parole « diploma di istituto magistrale » sono aggiunte le parole « o di istituto tecnico femminile ad indirizzo specializzato per dirigenti di comunità ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 27 marzo 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 12 febbraio 1980 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 19 marzo 1980.

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1980, n. 22.

Disciplina delle agevolazioni finanziarie regionali per le attività produttive e l'artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 4 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di operatività della legge

La presente legge disciplina i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore di operatori singoli o associati le cui aziende e attività abbiano la sede operativa nel territorio regionale, per l'attuazione degli interventi, rientranti nell'ambito delle competenze regionali, che sono rivolti allo sviluppo e al potenziamento dell'artigianato e delle altre attività produttive eccettuate quelle agricole, turistico-alberghiere e di coltivazione di cave.

Accedono alle agevolazioni finanziarie gli interventi previsti dai piani aziendali e interaziendali approvati con le procedure di cui al successivo art. 7 nonché gli interventi di cui all'art. 5.

in quanto rispondenti alle disposizioni della presente legge ed al programma regionale degli interventi di cui al successivo articolo.

I piani aziendali e interaziendali possono essere presentati anche per l'avvio delle attività.

Art. 2.

Programma regionale degli interventi per l'artigianato. Contenuti

Il programma regionale degli interventi per l'artigianato e per le altre attività produttive di cui alla presente legge, attua gli indirizzi del programma regionale di sviluppo economico di cui all'art. 48 dello statuto e tiene inoltre conto degli atti della programmazione nazionale, regionale e locale in armonia con le norme di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 e con le altre disposizioni delle leggi statali o regionali concernenti, gli strumenti e le procedure della programmazione. In tale quadro, anche con riguardo alla situazione ambientale e socio-economica del territorio, nonchè ai sistemi infrastrutturali esistenti, fissa gli obiettivi di sviluppo rispetto ai quali la verifica di conformità è condizione per l'approvazione dei piani aziendali e interaziendali e disciplina i requisiti per la conseguente concessione delle agevolazioni finanziarie relative agli interventi previsti dai piani stessi.

A questi effetti, il programma con disposizioni anche differenziate per le diverse aree del territorio regionale determina:

a) gli obiettivi globali di sviluppo all'attuazione dei quali devono rivolgersi i piani aziendali e interaziendali, le relative priorità e criteri di valutazione; tali obiettivi globali di sviluppo potranno esprimersi in termini di produzione, di commercializzazione, di unità lavorative occupate o in altri indici parametrici in aggiunta o in sostituzione;

b) i tipi di intervento che, per essere previsti dal piano aziendale o interaziendale espressamente in funzione del perseguimento dei suddetti obiettivi, possono essere agevolati finanziariamente ai sensi della presente legge; i criteri per le valutazioni di congruità degli interventi rispetto agli obiettivi di cui al punto *a*);

c) la natura e la misura delle agevolazioni finanziarie concedibili per ognuno degli interventi di cui al punto *b*) fermo restando che le agevolazioni stesse potranno consistere in contributi in conto capitale, in contributi in conto interessi su mutui o prestiti nelle prestazioni di garanzie sussidiarie; le modalità e i termini per la erogazione delle agevolazioni;

d) l'ammontare minimo e massimo degli investimenti per i quali possano essere concesse le agevolazioni;

e) i criteri per la formazione dei piani aziendali e interaziendali, la documentazione da presentarsi e che dovrà riguardare tra l'altro, la descrizione della situazione aziendale prima della presentazione del piano e alla sua ultimazione; il programma degli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento, le modalità per lo svolgimento da parte dei competenti uffici della fase istruttoria sui piani aziendali e interaziendali presentati per l'approvazione;

f) le modalità della vigilanza sulla attuazione dei piani aziendali e interaziendali e sui singoli interventi da essi previsti, nel quadro determinato dalle disposizioni di cui al successivo art. 8);

g) i criteri e le modalità per favorire l'attività delle cooperative artigiane di garanzia.

Art. 3.

Programma regionale degli interventi per l'artigianato Collegamenti col bilancio regionale e procedure

Il programma regionale dispone per un arco pluriennale pari a quello del bilancio pluriennale della Regione e assume come riferimento finanziario le disponibilità recate in tale bilancio. Di queste disponibilità provvede alla ripartizione fra le aree intercomunali di cui alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 37 e successive modificazioni, in relazione agli obiettivi di sviluppo assunti.

Il programma è predisposto con la collaborazione delle province, previa consultazione nelle forme stabilite dal programma regionale, di sviluppo, con i comuni e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni imprenditoriali di categoria, il movimento cooperativo.

Il programma è approvato con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta, entro il 31 dicembre 1980 e quindi entro la stessa data di ogni anno successivo.

In sede di approvazione annuale, è data facoltà di apportare modifiche alle disposizioni approvate con il programma dell'anno precedente, che si intendono altrimenti rinnovate con l'efficacia pluriennale di cui al primo comma.

Il programma regionale degli interventi è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Art. 4.

Piani aziendali e interaziendali. Contenuti

Fermo restando ogni più dettagliata indicazione del programma regionale, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 i piani aziendali e interaziendali devono basarsi su una impostazione tecnico-economica che, muovendo dalla descrizione della situazione in atto, individui gli obiettivi di sviluppo che potranno essere raggiunti alla scadenza del piano, la cui durata è espressamente stabilita e non può eccedere i tre anni.

Per i piani la cui realizzazione richiede un periodo superiore a tre anni, l'applicazione della presente legge è consentita ai fini della attuazione, in tempi non superiori al triennio, di obiettivi intermedi individuati dai piani stessi.

Il piano prevede inoltre distintamente i singoli interventi necessari per sua attuazione, con i relativi dati progettuali, i tempi di acquisizione dei beni e di realizzazione delle opere, dei lavori e delle operazioni, le modalità del finanziamento e la misura delle agevolazioni finanziarie richieste in conformità delle indicazioni del programma regionale degli interventi.

Art. 5.

Programmi d'investimento

Il programma regionale di cui al precedente art. 2 può individuare quegli interventi che, non comportando rilevanti modificazioni strutturali delle aziende produttive possono usufruire delle agevolazioni previste sulla base di un documentato programma di investimento sostitutivo del piano aziendale o interaziendale.

Il programma regionale determina in dettaglio la documentazione da produrre e stabilisce le quote massime degli stanziamenti di bilancio che possono essere utilizzate ai fini della applicazione del presente articolo.

Art. 6.

Piani aziendali e interaziendali. Assistenza tecnica

Ai fini di agevolare la formazione dei piani aziendali e interaziendali nonché dei programmi di investimento di cui al precedente art. 5, e per la realizzazione dei relativi obiettivi, l'E.R.T.A.G. appresta strumenti di assistenza tecnica sulla base delle direttive del consiglio regionale.

Art. 7.

Piani aziendali, interaziendali e programmi d'investimento. Procedure

I piani aziendali ed interaziendali ed i programmi di investimento per i quali si intendono ottenere agevolazioni finanziarie ai sensi della presente legge, sono presentati, in allegato alla domanda con la quale si fa richiesta di accedere alle agevolazioni, al comune nel cui territorio si effettueranno gli interventi.

La domanda è corredata da una dichiarazione, sottoscritta ed autenticata nei modi di legge, attestante sotto la espressa responsabilità del dichiarante che ogni dato fornito corrisponde a verità e può essere accertato. La domanda ed il piano o il programma di investimento sono inviati mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero presentati direttamente ai competenti uffici comunali, che ne rilasciano ricevuta.

Entro un mese dalla presentazione della domanda il comune esprime il proprio parere sul piano aziendale o interaziendale o sul programma di investimento, con riferimento agli aspetti urbanistici ambientali, igienico-sanitari e comunque connessi alla utilizzazione del territorio.

Entro cinquanta giorni dal ricevimento della domanda il comune provvede ad inviare alla associazione intercomunale i piani corredati del parere prescritto.

L'associazione intercomunale accerta la rispondenza dei piani o dei programmi di investimento con il programma regionale di cui all'art. 2, valuta la congruità delle spese preventivate in relazione ai singoli interventi ed agli obiettivi indicati,

può richiedere agli operatori interessati ulteriori notizie, elementi e dati integrativi, nonché modifiche e rettifiche del piano o del programma di investimento.

Qualora nella fase istruttoria si provveda ad effettuare modifiche sostanziali al piano o al programma di investimento, l'associazione intercomunale ne dà notizia al comune che ha facoltà, per quanto di competenza, di apportare modifiche od integrazioni al parere in precedenza espresso.

L'associazione intercomunale delibera con un unico atto per tutti i piani aziendali e interaziendali o programmi di investimento pervenuti al suo esame entro il 30 marzo ed entro il 30 settembre. Il provvedimento è preso nei sessanta giorni dalle date predette. L'associazione intercomunale può disattendere il parere espresso dal comune esclusivamente con motivazioni riferite alla presente legge, al programma regionale in atto alla data di approvazione dei piani e dei programmi d'investimento ed ai limiti delle disponibilità finanziarie ripartite ai sensi dell'art. 3, primo comma.

Per i piani approvati l'associazione intercomunale provvede alla contestuale concessione delle agevolazioni finanziarie relative ai singoli interventi previsti dai piani stessi.

L'associazione intercomunale provvede a dare immediata comunicazione dei provvedimenti adottati agli operatori interessati ed ai comuni e, ove occorra, agli istituti di credito prescelti per il finanziamento.

Varianti sostanziali ai piani approvati e per i quali sono state concesse le agevolazioni finanziarie, possono essere ammesse solo eccezionalmente e per giustificati motivi. Esse sono autorizzate dalla associazione intercomunale sentito il comune interessato, e devono comunque risultare compatibili con gli obiettivi del piano, con il programma regionale e con il tipo delle agevolazioni già concesse.

Ogni anno, entro il 31 ottobre, le associazioni intercomunali approvano e inviano alla giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma regionale degli interventi nel settore per le aree di rispettiva competenza.

Art. 8.

Controlli e decadenze

L'associazione intercomunale esercita la vigilanza sull'attuazione dei piani aziendali e interaziendali per i quali siano state concesse le agevolazioni finanziarie e provvede in particolare alla verifica del raggiungimento degli obiettivi in forza dei quali i piani sono stati approvati.

A tali effetti è fatto obbligo agli operatori interessati di presentare, secondo modalità stabilite dalla associazione intercomunale:

a) resoconti semestrali sullo stato di attuazione del piano;

b) una relazione conclusiva sui risultati complessivi raggiunti, entro sei mesi dalla scadenza del piano.

L'associazione intercomunale, dopo aver sentito l'operatore interessato pronuncia la decadenza da tutte le agevolazioni finanziarie concesse, ancorchè in tutto o in parte già liquidate qualora:

a) le agevolazioni finanziarie siano state distolte dalle finalità per le quali furono concesse;

b) siano state fornite indicazioni non veritiere e tali da indurre in errore l'amministrazione;

c) gli interventi previsti siano rimasti inattuati nei tempi stabiliti senza giustificato motivo;

d) non siano stati adempiuti gli obblighi di cui al primo comma, nonostante apposita diffida a provvedere entro i termini all'uopo assegnati;

e) non siano stati raggiunti gli obiettivi del piano, per causa imputabile al soggetto beneficiario o ad altri aventi causa.

La decadenza comporta l'obbligo della restituzione di quanto percepito maggiorato degli interessi legali, nonché l'esclusione fino ad un decennio da ogni agevolazione regionale.

La deliberazione dell'associazione intercomunale che pronuncia la decadenza fissa l'eventuale rateazione delle somme da restituire e la durata dell'esclusione dalle agevolazioni regionali.

L'associazione intercomunale esercita gli stessi compiti di vigilanza anche relativamente all'impiego delle agevolazioni per gli interventi di cui all'art. 5.

Art. 9.

Interventi diretti a favorire l'accesso al credito

Allo scopo di assicurare i mezzi finanziari occorrenti per l'attuazione dei piani aziendali e interaziendali, ed eventualmente dei programmi di investimento di cui all'art. 5, approvati ai sensi della presente legge, la Regione può stipulare con istituti di credito abilitati apposite convenzioni, dirette a favorire la accensione di mutui a tasso agevolato o concordato.

Art. 10.

Mutui della Cassa per il credito alle imprese artigiane

Il programma regionale di cui all'art. 2 disciplina anche i criteri per l'erogazione dei contributi in conto interessi sui mutui contratti ai sensi della legge regionale 2 aprile 1974, n. 13 nonché i relativi requisiti di ammissibilità.

I criteri di cui al precedente comma, per i mutui agevolati a medio termine, si applicano a tutte le operazioni di mutuo effettuate dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane, anche se a carico di dotazioni diverse da quella regionale. Tali criteri dispongono inoltre in ordine ai rapporti con gli istituti di credito, ai sensi dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 11.

Finanziamento e imputazione della spesa

La presente legge di spesa a carattere ricorrente fa rinvio alle leggi di bilancio per la relativa compertura finanziaria.

Essa autorizza:

a) la iscrizione nel bilancio pluriennale, per il complessivo periodo considerato da tale bilancio, di previsioni di spesa inerenti l'attuazione del programma regionale degli interventi di cui all'art. 2, secondo le indicazioni a tal titolo previste dagli atti della programmazione regionale, ovvero secondo le quantificazioni di carattere programmatico da prendersi dal consiglio regionale in sede di approvazione dello stesso bilancio pluriennale;

b) la iscrizione di previsioni di spesa nel bilancio annuale e per le singole annualità del bilancio pluriennale, tenuto conto delle relative indicazioni dei piani aziendali e interaziendali, nonché dei programmi di investimento di cui all'art. 5, così come approvati ai sensi dell'art. 7.

Art. 12.

Disposizioni finali e transitorie

La legge regionale 24 luglio 1973, n. 42 è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 1981.

Mantengono comunque efficacia, anche successivamente al 1° gennaio 1981, limitatamente all'erogazione, gli atti di concessione di agevolazioni finanziarie già approvati dai competenti organi regionali ai sensi delle vigenti disposizioni.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 27 marzo 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 12 febbraio 1980 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 19 marzo 1980.

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1980, n. 23.

Disciplina delle agevolazioni finanziarie regionali in materia di ricettività turistico-alberghiera e strutture complementari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 4 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di operatività della legge

La presente legge disciplina i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore di operatori pubblici o privati per l'attuazione degli interventi, rientranti nell'ambito delle competenze regionali, che sono rivolti allo sviluppo e al potenziamento delle attività turistico-alberghiere e delle strutture complementari.

Per operatori pubblici o privati si intendono, ai suddetti effetti, tutti i soggetti di diritto pubblico o privato, le cui attività, a vantaggio delle quali si rivolgono gli interventi di cui al primo comma, si svolgono nel territorio regionale. Accedono alle agevolazioni finanziarie gli interventi previsti dai piani aziendali e interaziendali approvati con le procedure di cui al successivo art. 7, nonché gli interventi di cui all'art. 5, in quanto rispondenti alle disposizioni della presente legge ed al programma regionale degli interventi di cui al successivo articolo.

I piani aziendali e interaziendali possono essere presentati anche per l'avvio delle attività.

Art. 2.
Programma regionale degli interventi per la ricettività turistica. Contenuti

Il programma regionale degli interventi per la ricettività turistica attua gli indirizzi del programma regionale di sviluppo economico di cui all'art. 48 dello statuto, e tiene inoltre conto degli atti della programmazione nazionale, regionale e locale, in armonia con le norme di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e con le altre disposizioni delle leggi statali o regionali concernenti gli strumenti e le procedure della programmazione. In tale quadro, anche con riguardo alla situazione ambientale e socio-economica del territorio, nonché ai sistemi infrastrutturali esistenti, fissa gli obiettivi di sviluppo rispetto ai quali la verifica di conformità è condizione per l'approvazione dei piani aziendali e interaziendali e disciplina i requisiti per la conseguente concessione delle agevolazioni finanziarie relative agli interventi previsti dai piani stessi.

A questi effetti, il programma regionale degli interventi, con disposizioni anche differenziate per le diverse aree del territorio regionale, determina:

a) gli obiettivi globali di sviluppo all'attuazione dei quali devono rivolgersi i piani aziendali e interaziendali, le relative priorità e criteri di valutazione; tali obiettivi globali di sviluppo potranno esprimersi in termini di produzione, di commercializzazione, di unità lavorative occupate o in altri indici parametrici in aggiunta o in sostituzione;

b) i tipi di intervento che, per essere previsti dal piano aziendale o interaziendale espressamente dei suddetti obiettivi, possono essere agevolati finanziariamente ai sensi della presente legge; i criteri per le valutazioni di congruità degli interventi rispetto agli obiettivi di cui al punto *a*);

c) la natura e la misura delle agevolazioni finanziarie concedibili per ognuno degli interventi di cui al punto *b*), fermo restando che le agevolazioni stesse potranno consistere in contributi in conto capitale, in contributi in conto interessi su mutui o prestiti, nelle prestazioni di garanzie sussidiarie; le modalità e i termini per la erogazione delle agevolazioni;

d) l'ammontare minimo o massimo degli investimenti per i quali possano essere concesse le agevolazioni;

e) i criteri per la formazione dei piani aziendali e interaziendali; la documentazione da presentarsi e che dovrà riguardare, tra l'altro, la descrizione della situazione aziendale prima della presentazione del piano e alla sua ultimazione; il programma degli investimenti previsti e relative modalità per lo svolgimento da parte dei competenti uffici della fase istruttoria sui piani aziendali e interaziendali presentati per l'approvazione;

f) le modalità della vigilanza sulla attuazione dei piani aziendali e interaziendali e sui singoli interventi da essi previsti, nel quadro determinato dalle disposizioni di cui al successivo art. 8.

Art. 3.
Programma regionale degli interventi per ricettività turistica. Collegamenti col bilancio regionale e procedure

Il programma regionale dispone di un arco pluriennale pari a quello del bilancio pluriennale della Regione e assume come riferimento finanziario le disponibilità recate da tale bilancio. Di queste disponibilità provvede alla ripartizione tra le aree intercomunali, di cui alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 37 in relazione agli obiettivi di sviluppo assunti.

Il programma è predisposto con la collaborazione delle province, previa consultazione, nelle forme stabilite del programma regionale di sviluppo, coi comuni e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni imprenditoriali di categoria, il movimento cooperativo.

Il programma è approvato, con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta, entro il 31 dicembre 1980 e quindi entro la stessa data di ogni anno successivo. In sede di approvazione annuale, è data facoltà di apportare modifiche alle disposizioni approvate con il programma dell'anno precedente, che si intendono altrimenti rinnovate con l'efficacia pluriennale di cui al primo comma.

Il programma regionale degli interventi è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Art. 4.
Piani aziendali e interaziendali. Contenuti

Ferma restando ogni più dettagliata indicazione del programma regionale, ai sensi del secondo comma dell'art. 2, i piani aziendali e interaziendali devono basarsi su una impostazione tecnico-economica che, muovendo dalla descrizione della situazione in atto, individui gli obiettivi di sviluppo che potranno essere raggiunti alla scadenza del piano, la cui durata è espressamente stabilita e non può eccedere i tre anni. Per i piani la cui realizzazione richiede un periodo superiore a tre anni, l'applicazione della presente legge è consentita ai fini della attuazione, in tempi non superiori al triennio, di obiettivi intermedi individuati dai piani stessi.

Il piano prevede inoltre distintamente i singoli interventi necessari per la sua attuazione, con i relativi dati progettuali, i tempi di acquisizione dei beni e di realizzazione delle opere, dei lavori e delle operazioni, le modalità del finanziamento e la misura delle agevolazioni finanziarie richieste in conformità delle indicazioni del programma regionale degli interventi.

Art. 5.
Programmi di investimento

Il programma regionale di cui al precedente art. 2 può individuare quegli interventi che, non comportando rilevanti modificazioni strutturali delle aziende produttive, possono usufruire delle agevolazioni previste sulla base di un documentato programma di investimento sostitutivo del piano aziendale o interaziendale.

Il programma regionale determina in dettaglio la documentazione da produrre e stabilisce le quote massime degli stanziamenti di bilancio che possono essere utilizzate ai fini della applicazione del presente articolo.

Art. 6.
Piani aziendali e interaziendali. Assistenza tecnica

Ai fini di agevolare la formazione dei piani aziendali o interaziendali, nonché dei programmi di investimento di cui al precedente art. 5, e per la realizzazione dei relativi obiettivi, l'E.R.T.A.G. appresta strumenti di assistenza tecnica sulla base delle direttive del consiglio regionale.

Art. 7.
Piani aziendali, interaziendali e programmi di investimento. Procedure

I piani aziendali ed interaziendali ed i programmi di investimento per i quali si intendono ottenere agevolazioni finanziarie ai sensi della presente legge, sono presentati, in allegato alla domanda con la quale si fa richiesta di accedere alle agevolazioni al comune nel cui territorio si effettueranno gli interventi.

La domanda è corredata da una dichiarazione, sottoscritta ed autenticata nei modi di legge, attestante sotto la espressa responsabilità del dichiarante che ogni dato fornito corrisponde a verità e può essere accertato. La domanda ed il piano o il programma di investimento sono inviati mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero presentati direttamente ai competenti uffici comunali, che ne rilasciano ricevuta.

Entro un mese dalla presentazione della domanda il comune esprime il proprio parere sul piano aziendale o interaziendale o sul programma di investimento, con riferimento agli aspetti urbanistici ambientali, igienico-sanitari e comunque connessi alla utilizzazione del territorio.

Entro cinquanta giorni dal ricevimento della domanda il comune provvede ad inviare alla associazione intercomunale i piani corredati del parere prescritto. L'associazione intercomunale accerta la rispondenza dei piani o dei programmi di investimento con il programma regionale di cui all'art. 2, valuta la congruità delle spese preventivate in relazione ai singoli

interventi ed agli obiettivi indicati, può richiedere agli operatori interessati ulteriori notizie, elementi e dati integrativi, nonché modifiche e rettifiche del piano o del programma di investimento.

Qualora nella fase istruttoria si provveda ad effettuare modifiche sostanziali al piano, o al programma di investimento, l'associazione intercomunale ne dà notizia al comune che ha facoltà per quanto di competenza, di apportare modifiche od integrazioni al parere in precedenza espresso.

L'associazione intercomunale delibera con un unico atto per tutti i piani aziendali e interaziendali o programmi di investimento pervenuti al suo esame entro il 30 marzo ed entro il 30 settembre. Il provvedimento è preso nei sessanta giorni dalle date prescritte. L'associazione intercomunale può disattendere il parere espresso dal comune esclusivamente con motivazioni ferite alla presente legge, al programma regionale in atto alla data di approvazione dei piani e dei programmi di investimento, ed ai limiti delle disponibilità finanziarie ripartite ai sensi dell'art. 3, primo comma.

Per i piani approvati, l'associazione intercomunale provvede a dare immediata comunicazione dei provvedimenti adottati agli operatori interessati ed ai comuni e ove occorra, agli istituti di credito prescelti per il finanziamento.

Varianti sostanziali ai piani approvati e per i quali sono state concesse le agevolazioni finanziarie possono essere ammesse solo eccezionalmente e per giustificati motivi. Esse sono autorizzate dalla associazione intercomunale sentito il comune interessato, e devono comunque risultare compatibili con gli obiettivi del piano, con il programma regionale e con il tipo delle agevolazioni già concesse.

Ogni anno, entro il 31 ottobre, le associazioni intercomunali approvano e inviano alla giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma regionale una relazione degli interventi nel settore per le aree di rispettiva competenza.

Art. 8.

Controlli e decadenze

L'associazione intercomunale esercita la vigilanza sull'attuazione dei piani aziendali e interaziendali per i quali siano state concesse le agevolazioni finanziarie e provvede in particolare alla verifica del raggiungimento degli obiettivi in forza dei quali sono stati approvati.

A tali effetti è fatto obbligo agli operatori interessati di presentare, secondo modalità stabilite dalla associazione intercomunale:

a) resoconti semestrali sullo stato di attuazione del piano;

b) una relazione conclusiva sui risultati complessivi raggiunti, entro sei mesi dalla scadenza del piano.

L'associazione intercomunale, dopo aver sentito il soggetto destinatario, pronuncia la decadenza da tutte le agevolazioni finanziarie concesse, ancorché in tutto o in parte già liquidate, qualora:

a) le agevolazioni finanziarie siano state distolte dalle finalità per le quali furono concesse;

b) siano state fornite indicazioni non veritiere e tali da indurre in errore l'amministrazione;

c) gli interventi previsti siano rimasti inattuati nei tempi stabiliti senza giustificato motivo;

d) non siano adempiuti gli obblighi di cui al primo comma, nonostante apposita diffida a provvedere entro i termini all'uopo assegnati;

e) non siano stati raggiunti gli obiettivi del piano, per causa imputabile al soggetto beneficiario o ad altri aventi causa.

La decadenza comporta l'obbligo della restituzione di quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, nonché l'esclusione fino ad un decennio da ogni agevolazione regionale.

La deliberazione dell'associazione intercomunale che pronuncia la decadenza fissa l'eventuale rateazione delle somme da restituire e la durata dell'esclusione dalle agevolazioni regionali.

L'associazione intercomunale esercita gli stessi compiti di vigilanza anche relativamente all'impiego delle agevolazioni per gli interventi di cui all'art. 5.

Art. 9.

Interventi diretti a favorire l'accesso al credito

Allo scopo di assicurare i mezzi finanziari occorrenti per l'attuazione dei piani aziendali e interaziendali, ed eventualmente dei programmi di investimento di cui all'art. 5, approvati ai sensi della presente legge, la Regione può stipulare con istituti di credito abilitati apposite convenzioni, dirette a favorire la accensione di mutui a tasso agevolato o concordato.

Art. 10.

Finanziamento e imputazione della spesa

La presente legge di spesa a carattere ricorrente fa rinvio alle leggi di bilancio per la relativa copertura finanziaria.

Essa autorizza:

a) la iscrizione nel bilancio pluriennale, per il complessivo periodo considerato da tale bilancio, di previsioni di spesa inerenti l'attuazione del programma regionale degli interventi di cui all'art. 2 secondo le indicazioni a tal titolo previste dagli atti della programmazione regionale, ovvero secondo le quantificazioni di carattere programmatico da prendersi dal consiglio regionale in sede di approvazione dello stesso bilancio pluriennale;

b) la iscrizione di previsione di spesa nel bilancio annuale e per le singole annualità del bilancio pluriennale, tenuto conto delle relative indicazioni dei piani aziendali e interaziendali, nonché dei programmi di investimento di cui all'art. 5, così come approvati ai sensi dell'art. 7.

Art. 11.

Disposizioni finali e transitorie

Dal 1° gennaio 1981 cessa di avere applicazione ogni altra disposizione concernente interventi finanziari della Regione a favore dei soggetti pubblici o privati per attività gestionali o iniziative nel settore della ricettività turistica.

E' fatta salva la disciplina concernente gli interventi straordinari per calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere regionale.

Mantengono comunque efficacia, anche successivamente al 1° gennaio 1981, limitatamente all'erogazione, gli atti di concessione di agevolazioni finanziarie già approvate dai competenti organi regionali ai sensi delle vigenti disposizioni.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 27 marzo 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 12 febbraio 1980 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 19 marzo 1980.

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1980, n. **24**.

Disciplina delle agevolazioni finanziarie regionali per le attività di cava.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del 4 aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di operatività della legge

La presente legge disciplina i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore di operatori singoli o associati, le cui sedi operative e attività siano localizzate all'interno del territorio regionale, per l'attuazione degli interventi, rientranti nell'ambito delle competenze regionali, che nel rispetto degli interessi ambientali e dell'ordinato uso del territorio, siano rivolti allo sviluppo, all'adeguamento tecnologico, al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla razionalizzazione delle attività relative alla coltivazione delle cave e torbiere in Toscana.

Accedono alle agevolazioni finanziarie gli interventi previsti dai piani aziendali e interaziendali approvati con le procedure di cui al successivo art. 7, nonché gli interventi di cui all'art. 5

in quanto rispondenti alle disposizioni della presente legge ed al programma regionale degli interventi di cui al successivo articolo.

I piani aziendali ed interaziendali possono essere presentati anche per l'avvio delle attività.

Art. 2.

Programma regionale degli interventi per le attività attinenti le cave e torbiere

Il programma regionale degli interventi per le attività attinenti le cave e torbiere attua gli indirizzi del programma regionale di sviluppo economico di cui all'art. 48 dello statuto, e tiene inoltre conto degli atti della programmazione nazionale, regionale e locale, in armonia con le norme di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e con le altre disposizioni delle leggi statali o regionali concernenti gli strumenti e le procedure della programmazione. In tale quadro, anche con riguardo alla situazione ambientale e socio-economica del territorio, nonché ai sistemi infrastrutturali esistenti, fissa gli obiettivi di sviluppo rispetto ai quali la verifica di conformità è condizione per l'approvazione dei piani aziendali ed interaziendali e disciplina i requisiti per la conseguente concessione delle agevolazioni finanziarie relative agli interventi previsti dai piani stessi.

A questi effetti, il programma con disposizioni anche differenziate per le diverse aree del territorio regionale, determina:

a) gli obiettivi globali di sviluppo all'attuazione dei quali devono rivolgersi i piani aziendali ed interaziendali, le relative priorità e criteri di valutazione; tali obiettivi globali di sviluppo potranno esprimersi in termini di acquisizione di nuove conoscenze scientifiche, tecnologiche, di mercato, gestionali, di razionalizzazione e sviluppo della produzione, di commercializzazione, di unità lavorative occupate, di tutela dell'ambiente naturale e di lavoro di qualificata, diversificata e completa utilizzazione dei materiali estratti, o in altri indici parametrici in aggiunta o in sostituzione;

b) i tipi d'intervento che, per essere previsti dal piano aziendale o interaziendale espressamente in funzione del perseguimento dei suddetti obiettivi possono essere agevolati finanziariamente ai sensi della presente legge; i criteri per la valutazione di congruità degli interventi rispetto agli obiettivi di cui al punto *a*);

c) la natura e la misura delle agevolazioni finanziarie concedibili per ognuno degli interventi di cui al punto *b*) fermo restando che le agevolazioni stesse potranno consistere in contributi in conto capitale, in contributi in conto interessi su mutui o prestiti nelle prestazioni di garanzie sussidiarie; le modalità e i termini per l'erogazione delle agevolazioni;

d) l'ammontare minimo o massimo degli investimenti per i quali possano essere concesse le agevolazioni;

e) i criteri per la formazione dei piani aziendali ed interaziendali; la documentazione da presentarsi e che dovrà riguardare, tra l'altro, la descrizione della situazione aziendale prima della presentazione del piano e alla sua ultimazione; il programma degli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento, le modalità per lo svolgimento da parte dei competenti uffici della fase istruttoria sui piani aziendali ed interaziendali presentati per l'approvazione;

f) le modalità della vigilanza sull'attuazione dei piani aziendali ed interaziendali e sui singoli interventi da essi previsti, nel quadro determinato dalle disposizioni di cui al successivo art. 8.

Art. 3.

Programma regionale degli interventi per le attività attinenti le cave e torbiere. Collegamenti col bilancio regionale e procedure

Il programma regionale dispone di un arco pluriennale pari a quello del bilancio pluriennale della Regione ed assume come riferimento finanziario le disponibilità recate da tale bilancio. Di queste disponibilità provvede alla ripartizione fra le aree intercomunali, di cui alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 37, e successive modificazioni, in relazione agli obiettivi di sviluppo assunti.

Il programma è predisposto con la collaborazione delle province, previa consultazione nelle forme stabilite dal programma regionale di sviluppo con i comuni e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni imprenditoriali di categoria, il movimento cooperativo.

Il programma è approvato, con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta entro il 31 dicembre 1980 e quindi entro la stessa data di ogni anno successivo.

In sede di approvazione annuale, è data facoltà di apportare modifiche alle disposizioni approvate con il programma dell'anno precedente, che si intendono altrimenti rinnovate con l'efficacia pluriennale di cui al primo comma.

Il programma regionale degli interventi è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Art. 4.

Piani aziendali e interaziendali. Contenuti

Fermo restando ogni più dettagliata indicazione del programma regionale, ai sensi del secondo comma dell'art. 2, i piani aziendali ed interaziendali devono basarsi su una impostazione tecnico-economica che, muovendo dalla descrizione della situazione in atto, individui gli obiettivi di sviluppo che potranno essere raggiunti alla scadenza del piano, la cui durata è espressamente stabilita e non può eccedere i tre anni.

Per i piani la cui realizzazione richiede un periodo superiore a tre anni, l'applicazione della presente legge è consentita ai fini dell'attuazione, in tempi non superiori al triennio, di obiettivi intermedi individuati dai piani stessi.

Il piano prevede inoltre distintamente i singoli interventi necessari per la sua attuazione, con i relativi dati progettuali, i tempi di acquisizione dei beni e di realizzazione delle opere, dei lavori e delle operazioni, le modalità del finanziamento e la misura delle agevolazioni finanziarie richieste in conformità delle indicazioni del programma regionale degli interventi.

Art. 5.

Programmi d'investimento

Il programma regionale di cui al precedente art. 2 può individuare quegli interventi che, non comportando rilevanti modificazioni strutturali delle aziende produttive, possono usufruire delle agevolazioni previste sulla base di un documentato programma di investimento sostitutivo del piano aziendale o interaziendale.

Il programma regionale determina in dettaglio la documentazione da produrre e stabilisce le quote degli stanziamenti di bilancio che possono essere utilizzate ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Art. 6.

Piani aziendali e interaziendali. Assistenza tecnica

Ai fini di agevolare la formazione dei piani aziendali o interaziendali, nonché dei programmi di investimento di cui al precedente art. 5, e per la realizzazione dei relativi obiettivi, l'E.R.T.A.G. appresta strumenti di assistenza tecnica sulla base delle direttive del consiglio regionale.

Art. 7.

Piani aziendali, interaziendali e programmi d'investimento. Procedure

I piani aziendali ed interaziendali ed i programmi d'investimento per i quali s'intendono ottenere agevolazioni finanziarie ai sensi della presente legge, sono presentati, in allegato alla domanda, con la quale si fa richiesta di accedere alle agevolazioni, al comune nel cui territorio si effettueranno gli interventi.

La domanda è corredata da una dichiarazione, sottoscritta ed autenticata nei modi di legge, attestante sotto la espressa responsabilità del dichiarante che ogni dato fornito corrisponde a verità e può essere accertato. La domanda ed il piano o il programma d'investimento sono inviati mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentati direttamente ai competenti uffici comunali, che ne rilasciano ricevuta.

Entro un mese dalla presentazione della domanda il comune esprime il proprio parere sul piano aziendale o interaziendale o sul programma d'investimento con riferimento agli aspetti urbanistici ambientali, igienico-sanitari e comunque connessi all'utilizzazione del territorio.

Entro cinquanta giorni dal ricevimento delle domande il comune provvede ad inviare all'associazione intercomunale i piani corredati del parere prescritto.

L'associazione intercomunale accerta la rispondenza dei piani o dei programmi d'investimento con il programma regionale di cui all'art. 2, valuta la congruità delle spese preventivate in relazione ai singoli interventi ed agli obiettivi indicati, può richiedere agli operatori interessati ulteriori notizie, elementi e dati integrativi, nonché modifiche e rettifiche del piano o del programma di investimento.

Qualora nella fase istruttoria si provveda ad effettuare modifiche sostanziali al piano o al programma d'investimento, l'associazione intercomunale ne dà notizia al comune che ha facoltà, per quanto di competenza, di apportare modifiche od integrazioni al parere in precedenza espresso.

L'associazione intercomunale delibera con un unico atto per tutti i piani aziendali o interaziendali o programma d'investimento pervenuti al suo esame entro il 30 marzo ed entro il 30 settembre. Il provvedimento è preso nei sessanta giorni dalle date predette. L'associazione intercomunale può disattendere al parere espresso dal comune esclusivamente con motivazioni riferite alla presente legge, al programma regionale in atto alla data di approvazione dei piani e dei programmi d'investimento ed ai limiti delle disponibilità finanziarie ripartite a sensi dell'art. 3, primo comma.

Per i piani approvati, l'associazione intercomunale provvede alla contestuale concessione delle agevolazioni finanziarie ai singoli interventi previsti dai piani stessi.

L'associazione intercomunale provvede a dare immediata comunicazione dei provvedimenti adottati agli operatori interessati ed ai comuni, e ove occorra, agli istituti di credito prescelti per il finanziamento.

Varianti sostanziali ai piani approvati e per i quali sono state concesse le agevolazioni finanziarie possono essere ammesse solo eccezionalmente e per giustificati motivi. Esse sono autorizzate dall'associazione intercomunale sentito il comune interessato, e devono comunque risultare compatibili con gli obiettivi del piano, con il programma regionale e con il tipo delle agevolazioni già concesse.

Ogni anno entro il 31 ottobre, le associazioni intercomunali approvano ed inviano alla giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma regionale degli interventi nel settore per le aree di rispettiva competenza.

Art. 8.

Controlli e decadenze

L'associazione intercomunale esercita la vigilanza sull'attuazione dei piani aziendali ed interaziendali per i quali siano state concesse le agevolazioni finanziarie, e provvede in particolare alla verifica del raggiungimento degli obiettivi in forza dei quali i piani sono stati approvati.

A tali effetti è fatto obbligo agli operatori interessati di presentare, secondo modalità stabilite dall'associazione intercomunale:

a) resoconti semestrali sullo stato di attuazione del piano;

b) una relazione conclusiva sui risultati complessivi raggiunti entro sei mesi dalla scadenza del piano.

L'associazione intercomunale, dopo aver sentito l'operatore interessato, pronuncia la decadenza da tutte le agevolazioni finanziarie concesse, ancorché in tutto o in parte già liquidate, qualora:

a) le agevolazioni finanziarie siano state distolte dalle finalità per le quali furono concesse;

b) siano state fornite indicazioni non veritiere e tali da indurre in errore l'amministrazione;

c) gli interventi previsti siano rimasti inattuati nei tempi stabiliti senza giustificato motivo;

d) non siano stati adempiuti gli obblighi di cui al primo comma, nonostante apposita diffida a provvedere entro i termini all'uopo assegnati;

e) non siano stati raggiunti gli obiettivi del piano, per causa imputabile al soggetto beneficiario o ad altri aventi causa.

La decadenza comporta l'obbligo della restituzione di quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, nonchè l'esclusione fino ad un decennio da ogni agevolazione regionale.

La deliberazione dell'associazione intercomunale che pronuncia la decadenza fissa l'eventuale rateazione delle somme da restituire e la durata dell'esclusione dalle agevolazioni regionali.

L'associazione intercomunale esercita gli stessi compiti di vigilanza anche relativamente all'impiego delle agevolazioni per gli interventi di cui all'art. 5.

Art. 9.

Interventi diretti a favorire l'accesso al credito

Allo scopo di assicurare i mezzi finanziari occorrenti per l'attuazione dei piani aziendali ed interaziendali ed eventualmente dei programmi di investimento di cui all'art. 5 approvati ai sensi della presente legge, la Regione può stipulare con istituti di credito abilitati apposite convenzioni, dirette a favorire l'accensione di mutui a tasso agevolato o concordato.

Art. 10.

Finanziamento ed imputazione della spesa

La presente legge di spesa a carattere ricorrente fa rinvio alle leggi di bilancio per la relativa copertura finanziaria.

Essa autorizza:

a) l'iscrizione nel bilancio pluriennale per il complessivo periodo considerato da tale bilancio, di prèvisioni di spesa inerenti l'attuazione del programma regionale degli interventi di cui all'art. 2, secondo le indicazioni a tal titolo previste dagli atti della programmazione regionale, ovvero secondo le quantificazioni di carattere programmatico da prendersi dal consiglio regionale in sede di approvazione dello stesso bilancio pluriennale;

b) l'iscrizione di previsioni di spesa nel bilancio annuale e per le singole annualità del bilancio pluriennale, tenuto conto delle relative indicazioni dei piani aziendali ed interaziendali nonché, dei programmi d'investimento di cui all'art. 5, così come approvati ai sensi dell'art. 7.

Art. 11.

Disposizioni finali e transitorie

Dal 1° gennaio 1981 cessano di avere applicazione le leggi regionali 5 agosto 1974, n. 46; 11 gennaio 1975, n. 2; 18 maggio 1976, n. 20.

Mantengono comunque efficacia, anche successivamente al 1° gennaio 1981 limitatamente all'erogazione, gli atti di concessione di agevolazioni finanziarie già approvati dai competenti organi regionali ai sensi delle vigenti disposizioni.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 27 marzo 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 12 febbraio 1980 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 19 marzo 1980.

(5304)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802070)